




<https://www.csvlombardia.it/instant-book-bussole-riforma-terzo-settore>

Politiche pubbliche e Terzo Settore

Materiali e Letture / estate 2020



3	Comitato di esperti <i>Iniziative per il rilancio "Italia 2020 – 2022"</i> . (8 giugno 2020)
5	FTS <i>Misure per gli ETS nel decreto-legge 19 maggio 2020 n.34</i> .
7	Dossier del Servizio del Bilancio del Senato della Repubblica (luglio 2020).
9	Un action plan per il terzo settore e per l'economia sociale (6 giugno 2020).
13	Emanuele Polizzi e Tommaso Vitale <i>Il come e non solo il cosa</i> (15 giugno 2020).
15	Luca Gori <i>Terzo Settore ed enti pubblici: la collaborazione è un "valore costituzionale"</i> (27.6.2020).
17	Roberta Moro e F. Fraticelli <i>Terzo Settore e digitalizzazione: clic o mai più</i> (26 giugno 2020).
19	Andrea Bassi e Alessandro Fabbri <i>Finanziamento dell'economia sociale nell'era digitale</i> (2020).
21	AA.VV. <i>Dalla parte del Terzo Settore. La riforma letta dai suoi protagonisti</i> (Laterza, gennaio 2020).
22	Stefano Martello <i>Il rilancio post crisi degli Enti di Terzo Settore</i> (CESVOT, 22 giugno 2020).
23	Antonio Fici <i>Struttura e impatto del "nuovo" diritto del Terzo Settore</i> (22 giugno 2020).
34	Civil Week Lab (Milano, 11 e 12 giugno 2020).
35	Camera dei Deputati / Servizio Studi <i>Riforma del Terzo Settore</i> (30 giugno 2020)
36	CSV <i>I Centri di Servizio al Volontariato in Europa</i> (Report aggiornato al 30 giugno 2020).
37	Ilda Curti <i>Le imprese sociali e i loro ecosistemi in Europa</i> (3 luglio 2020).
47	CENSIS <i>La resilienza del Terzo Settore</i> (2 luglio 2020).
51	ISTAT <i>Rapporto annuale 2020</i> (Infografiche, 3 luglio 2020).
53	Luca Fazzi <i>La grande narrazione: il passaggio di paradigma del Terzo Settore</i> (8 luglio 2020).
57	Consiglio Europeo – 21 luglio 2020.
58	XX ^a edizione Giornate di Bertinoro (9-10 ottobre 2020).



Telemaco Signorini (1835-1901) *Giovani pescatori* - Courtesy Galleria Berman.



Tonioloricerche è realizzato da Gianni Saonara



Scheda¹ 19

□ Sostenere le imprese sociali (comprese le cooperative sociali) attraverso: (i) la piena attuazione della Riforma del Terzo Settore, in particolare della parte relativa alle agevolazioni fiscali; (ii) il sostegno all'accesso e alla diffusione di strumenti di finanza sociale italiani ed europei; (iii) la facilitazione di processi aggregazione per tutti gli enti non profit.

Contesto

Impresa sociale: il Decreto Legislativo 112/2017 ha riscritto, nell'ambito della Riforma del Terzo settore, la legge sull'impresa sociale, introdotta per la prima volta in Italia nel 2006, con scarso successo. **La legge non è ancora del tutto attuata**, in particolare per quanto riguarda le agevolazioni fiscali (manca il parere della CE sugli aiuti di Stato). ▪ Le cooperative sociali, che continuano a essere disciplinate dalla legge 381/91, sono definite dal Decreto Legislativo 112/2017 imprese sociali di diritto. Entrambe faranno parte degli Enti del Terzo settore. ▪ La legge, pur migliorativa rispetto a quella del 2006, ha ancora diversi limiti, tanto che le imprese sociali costituite sono poche rispetto alle cooperative sociali, che svolgono una parte rilevante di servizi di welfare per conto del pubblico.

Azioni specifiche

Accelerare la piena attuazione della Riforma del Terzo settore e in particolare del Decreto Legislativo 112/2017 dedicato all'impresa sociale e al non profit produttivo, per dare slancio a un settore dell'economia capace di generare profitti e posti di lavoro e che non dipende da donazioni/fundraising (sistema che come dimostrato in questi mesi è troppo fragile e discontinuo), in particolare per quanto riguarda le agevolazioni fiscali. Opportuna anche una modificazione dell'art. 2 del D.Lgs 112/2017 relativo all'elenco delle attività (per quanto siano state ampliate, escludono ancora ampi settori di interesse) e dell'art. 4, relativo ai limiti per le società profit di acquisire partecipazioni rilevanti nelle imprese sociali (costituisce un vincolo agli investimenti da parte di potenziali investitori).

Promuovere, in particolare per le cooperative sociali, la piena attuazione dell'art. 55 del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017), che prevede il coinvolgimento attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento da parte delle amministrazioni pubbliche nell'organizzazione dei servizi a livello territoriale nonché l'utilizzo delle clausole sociali nei contratti di appalto, di cui all'art. 50 del D. Lgs 50/2016 (Codice degli appalti).

b. Favorire la patrimonializzazione delle imprese sociali, gli investimenti e l'accesso agli strumenti di finanza sociale (fondi di investimento gestiti attraverso Sicaf Euveca, fondi impact, FEI).

c. Introdurre nel Codice del Terzo settore la possibilità per tutti gli Enti di avvalersi dei contratti di rete (oggi riservati solo alle imprese dotate di partita Iva) per favorirne aggregazione e crescita dimensionale”.

¹ Rapporto e Schede coordinate da Vittorio Colao. Materiali presentati al Governo l' 8 giugno 2020. Sono stati pubblicati integralmente anche nei siti web di alcuni tra i principali quotidiani italiani. Vedi <http://www.governo.it/it/articolo/iniziative-il-rilancio-italia-2020-2022/14726>



Scheda 88

□ Implementare il **modello di welfare di prossimità** (luoghi fisici e virtuali di incontro, orientamento alla fruizione di servizi esistenti, definizione di interventi aggiuntivi, ecc.) nelle aree metropolitane e nelle città con più di 50.000 abitanti o in comuni consorziati, rivolto a individui e famiglie per fronteggiare e curare le fragilità emerse con la crisi o preesistenti ad essa e promuovere il benessere individuale e collettivo.

Contesto

Nelle scienze sociali e psicologiche il termine resilienza psicologica connota la capacità degli individui e delle comunità di affrontare costruttivamente gli eventi traumatici, riorganizzando la propria vita.

L'emergenza sanitaria, economica e sociale ha messo in luce la necessità di riforma del sistema di welfare italiano (l'ultima innovazione risale alla L.328/2000, con la centralità del Terzo Settore) per rispondere a differenti esigenze.

I servizi sociali sono infatti ancora concepiti come rivolti essenzialmente ai cittadini fragili (che spesso non vi accedono quanto dovrebbero a causa di carenze di varia natura del sistema): le persone che attraversano problemi "ordinari" (genitorialità, invecchiamento, malattia, conflitto etc.) non fruiscono di tali servizi e spesso improvvisano soluzioni individuali e costose. **Un welfare contemporaneo deve invece sostenere le fragilità e insieme promuovere benessere individuale e collettivo per aumentare il capitale sociale.**

Azioni specifiche

I presidi sono strutture comunali multiservizio di incontro, orientamento e intervento rivolti a individui, famiglie, anziani, gruppi di pari.

I professionisti che vi operano (psicologi, assistenti sociali, educatori professionali, career counselors) saranno formati per offrire soluzioni di welfare peculiari a bisogni personalizzati.

I presidi saranno realizzati nei Comuni con più di 50.000 abitanti o presso Comuni consorziati, nell'ambito normativo disegnato dalla legge 328/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), con il coinvolgimento di ANCI, Ministero Lavoro e Previdenza Sociale, Ministero Salute, Forum Terzo Settore e Ordini Professionali.

Principali funzioni:

– Presa in carico multidisciplinare sulle situazioni di disagio e/o svantaggio. – Prevenzione di fenomeni di devianza sociale, dispersione scolastica, dipendenza, violenza di genere, tramite individuazione dei target e attivazione di interventi ad hoc in particolare nelle periferie urbane. – Interventi per giovani e adolescenti, di sostegno all'utilizzo positivo del tempo e al riconoscimento delle proprie potenzialità, anche attraverso la chiave ludico educativa. – Sostegno sulle situazioni transitorie di crisi e difficoltà (lutto, separazione, licenziamento), di transizione (neogenitori, trasferimento, pensionamento...), di conflitto (es. vicinato). – Orientamento ai servizi pubblici e del privato sociale, formali e informali, presenti sul territorio. – Coinvolgimento delle realtà pubbliche e del terzo settore del territorio (Servizi sociali e educativi dei Comuni, agenzie di tutela della salute, attori del privato sociale, Banche del Tempo). **B.** La Cabina di regia Benessere Italia avrà il compito di fornire dati, analisi e statistiche utili a monitorare l'andamento dei fenomeni trattati ed informare la progettazione/evoluzione dei modelli di intervento".

Decreto² Legge 19 maggio 2020 n.34

A seguire un prospetto con le misure di interesse per gli **Enti del Terzo Settore** realizzato dall'ufficio Studi e Documentazioni del Forum Terzo Settore.

Misure direttamente rivolte agli ETS

Articolo 67	Incremento Fondo Terzo Settore. La seconda sezione (fondo non rotativo) del Fondo di cui all'articolo 72 D Lgs 117/17 è incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2020.
Articolo 77	Modifiche all'articolo 43 DL 18/2020: i Contributi alle imprese per la sicurezza e potenziamento dei presidi sanitari sono estesi anche agli Enti del Terzo settore.
Articolo 125	Modifiche all'articolo 64 estendendo il credito di imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro in favore degli enti del terzo settore.
Articolo 156	Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 2019.
Articolo 246	Sostegno agli Enti del Terzo Settore del Mezzogiorno . 100 milioni per l'anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e 20 mln per il 2021.

Altre misure

Articolo 15	Incremento del fondo servizio civile (+ 20 mln€).
Articolo 24	Soppressione del versamento saldo 2019 e acconto 2020 IRAP. Tale misura riguarda anche gli ETS.
Articolo 25	Contributo a fondo perduto ai soggetti titolari di reddito d'impresa , titolari di partita IVA, Sono compresi anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali. (Vedi relazione illustrativa)
Articolo 28	A agevolazioni affitti: credito d'imposta nella misura del 60 per cento. Spetta anche (comma 4) agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione [, di leasing o di concessione] di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale. Condizione: che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente.
Articolo 38	Rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative . Fra altro, previsti finanziamenti a fondo perduto. Il comma 8 riserva una quota di 200 milioni di euro del fondo di garanzia PMI in favore delle start up innovative.
Articolo 66	Modifica ad art 16 DL 18/2020: DPI. Le mascherine chirurgiche sono considerate DPI, oltre che per i lavoratori, anche per i volontari , sanitari e non, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro.
Articolo 70	Prolungata la Cassa Integrazione in Deroga , anche per i lavoratori degli ETS.
Articolo 72	Modifiche agli articoli 23 e 25 del DL 18/2020: congedi per i dipendenti. I congedi vengono estesi in caso di figli sino a 16 anni (e non più solo 12). Estensione del bonus baby-sitting da 600 q 1200 € e fruibili anche per servizi integrativi per l'infanzia, servizi socioeducativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Articolo 73	Modifiche all'art 24 DL 18/2020: Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono previsti 12 gg per i mesi di maggio e giugno.
Articolo 75	Precisato che le diverse indennità di cui agli art 27, 28, 29 e 30, 38 e 44 sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.
Articolo 76	Reddito di cittadinanza: prolungata la sospensione le condizionalità da 2 a 4 mesi.
Articolo 82	Introduzione del Reddito di emergenza REM.

² <https://www.forumterzosettore.it/2020/05/24/decreto-rilancio>.

Articolo 83	Disposizioni per i datori di lavoro pubblici e privati per assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.
Articolo 84	Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (p. IVA, lavoratori spettacolo, etc.).
Articolo 85	Indennità per i lavoratori domestici .
Articolo 88	Fondo nuove competenze: Attivato uno specifico fondo formazione a favore dei lavoratori.
Articolo 89	Norme in materia di fondi sociali e servizi sociali: accelerazione uso dei Fondo Politiche sociali, non autosufficienza; riconosciuti i costi di riprogettazione dei servizi, dotazioni DPI, etc.; coprogettazioni, etc.
Articolo 90	Diritto al lavoro agile per tutti i lavoratori con figli minori di 14 anni.
Articolo 104	Assistenza e servizi per la disabilità. Stanziati 130 mln€.
Articolo 105	Finanziamento dei centri estivi 2020 e contrasto alla povertà educativa. Stanziati 150 mln€.
Articolo 120	Credito d'imposta per l' adeguamento degli ambienti di lavoro: credito d'imposta in misura pari all'80 % anche alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.



XVIII legislatura

A.S. 1874:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

(Approvato dalla Camera dei deputati)


Edizione provvisoria

Luglio 2020

n. 161 - Volume I (articoli da 1 a 118-*quinquies*)



servizio del bilancio
del Senato



XVIII legislatura

A.S. 1874:

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Edizione provvisoria

Luglio 2020

n. 161 - Volume II (articoli da 119 a 265-*bis*)



servizio del bilancio
del Senato



 <http://www.senato.it/> Il decreto è stato approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 9 luglio 2020 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 luglio 2020. Testo definitivo: Legge 17 luglio 2020 n.77.

Un action plan per il terzo settore e l'economia sociale³

“I cento giorni della pandemia hanno inferto al corpo della società italiana una ferita che per rimarginarsi richiederà tempo, molte risorse e nuove energie. Preso singolarmente, nessuno di questi tre elementi è risolutivo. Il tempo, di per sé, può essere sprecato senza una visione lungimirante accompagnata dagli strumenti per realizzarla. Le risorse, anche se copiose, senza idee per utilizzarle strategicamente finiscono disperse in rivoli. E anche le energie rischiano di essere frustrate se mancano gli strumenti e il tempo per trasformarle in forza di cambiamento.

A fronte di questo scenario, ci rivolgiamo al Presidente del Consiglio dei Ministri in quanto crediamo che tra le energie indispensabili nella fase del rilancio post Covid-19 quelle del Terzo settore e dell'economia sociale debbano svolgere un ruolo fondamentale, non sostitutivo ma integrativo di quello delle imprese private e delle amministrazioni pubbliche, e in una prospettiva non di breve termine.

Non parliamo, solo, di riconoscere il contributo del Terzo settore nella gestione dell'emergenza, attraverso i volontari della protezione civile, le associazioni che hanno curato la distribuzione di viveri e generi di prima necessità, le cooperative sociali che hanno garantito i servizi nei luoghi più esposti al contagio, e molto altro ancora. O del contributo, più in generale, che le organizzazioni dell'economia sociale garantiscono all'economia italiana nel suo complesso, operando trasversalmente in tutti i settori e dando lavoro a più di un milione e mezzo di persone.

■ Parliamo del futuro che ci aspetta, delle nuove attività da sviluppare, dei posti di lavoro che andranno a sostituire quelli persi e che potranno essere creati nel settore della cura e dell'assistenza, nel rafforzamento del sistema sanitario soprattutto nella sua componente territoriale, nei servizi educativi e culturali, nella manutenzione del territorio e nella rivitalizzazione di centri minori e delle aree marginali, nella produzione in forma collettiva di energia da fonti alternative, nello sviluppo di un turismo locale sostenibile, e in molti altri ambiti che oggi neppure immaginiamo. Posti di lavoro declinati in gran parte al femminile e aperti anche a cittadini in condizioni di fragilità, creati da organizzazioni che da almeno due decenni – e in particolare dopo la crisi del 2008 – costituiscono, in termini sia di crescita del valore aggiunto e propensione all'investimento che di creazione di posti di lavoro, uno dei comparti più dinamici del nostro Paese. Parliamo della necessità di uno sviluppo economico che non neghi i valori sociali, ma anzi da questi tragga forza. Valori che sono costitutivi delle organizzazioni del Terzo settore e dell'economia sociale e di cui esse sono tra i principali promotori.

Perché dopo la crisi sanitaria e quella economica, dovremo impegnarci per evitare una crisi sociale dalle conseguenze devastanti.

In questi mesi il Governo non ha trascurato il Terzo settore e le organizzazioni dell'economia sociale. Nei provvedimenti per la ripresa economica si è tenuto conto di questi attori importanti della vita nazionale. Proprio per questo – come operatori, studiosi, cittadini – chiediamo un ulteriore passo, più ambizioso. Serve uscire dalla logica dei singoli interventi e tracciare anche per queste organizzazioni una linea di azione complessiva, ancorata a riferimenti chiari sui soggetti da coinvolgere e su tutti i possibili ambiti di attività e dotata di risorse adeguate a progettare uno sviluppo di lunga durata.

■ Abbiamo un'occasione, anzi due. In Europa sta prendendo forma un grande programma⁴ per dare forza al cosiddetto “pilastro sociale” dell'Unione, finora trascurato. Nei prossimi mesi la Commissione europea, dopo una consultazione ampia, darà luce a un *Action plan per l'Economia Sociale*, determinante per la programmazione comunitaria 2021-2027. In quella cornice verranno definiti obiettivi, strumenti e risorse per rafforzare il contributo allo sviluppo economico e sociale europeo del *non profit*, delle imprese sociali, dell'associazionismo, della filantropia e di tutte le organizzazioni che affondano le loro radici nell'esperienza collettiva. **L'Italia deve fare altrettanto: si doti di un Action Plan nazionale per tracciare la strategia con cui rendere il Terzo settore e l'economia sociale parte integrante del percorso di rilancio del Paese. Definisca le linee verso cui indirizzare risorse ed energie per sfruttare tutto il potenziale che le organizzazioni non profit e dell'economia sociale possono mettere a disposizione dell'interesse generale.** Lo costruisca con una consultazione ampia tra tutti coloro che possono portare un contributo come

³  Lettera aperta al Presidente del Consiglio, pubblicata il 6 giugno 2020. Si legge anche in <https://www.euricse.eu/>.

⁴  Prime indicazioni proposte da EURICSE in *Buone Notizie* del 7 luglio 2020.

ha deciso di fare la Commissione europea. Una consultazione che potrebbe opportunamente prendere avvio anche da una ricomposizione dei numerosi contributi e spunti emersi in questi mesi sul tema.

■ La seconda opportunità viene dal programma straordinario *Next Generation EU* e da tutti gli strumenti che la Commissione europea sta introducendo per affrontare la crisi scatenata da Covid-19. L'indicazione che viene dall'Europa è che queste ingenti risorse servono non solo a far ripartire l'economia ma anche a irrobustire la coesione sociale. Ci sono specifiche azioni, come *REACT-EU*, pensate proprio a questo scopo. **Quindi, al Presidente del Consiglio chiediamo che il Piano di azione per il Terzo settore e l'economia sociale venga finanziato con una quota non marginale delle risorse straordinarie e ordinarie che nei prossimi mesi verranno destinate all'Italia.**

Serve un allineamento tra tempo, risorse ed energie. Serve un'azione di largo respiro e con uno sguardo lungo. Nessuna delle questioni che oggi siamo chiamati ad affrontare ha probabilità di essere risolta senza questa prospettiva e senza il contributo del Terzo settore e dell'economia sociale. È essenziale però che questo contributo non resti sotto il suo potenziale o vada disperso in mille frammenti. Perciò servono un Piano di azione nazionale e gli strumenti per realizzarlo”.

Amendola Adalgiso | *Università degli Studi di Salerno, Cattedra “Antonio Genovesi” di Economia Civile*

Arena Gregorio | *Presidente Labsus*

Argiolas Giuseppe | *Rettore Istituto Universitario Sophia (Firenze)*

Barbetta Gian Paolo | *Università Cattolica del Sacro Cuore*

Bartolomeo Matteo | *Avanzi*

Bernardoni Andrea | *Legacoopsociali Nazionale*

Bianchi Donatella | *Presidente WWF Italia*

Bobba Luigi | *Presidente di Terzjus, ex sottosegretario al Ministero del Lavoro*

Bodini Riccardo | *Direttore Euricse*

Bonacina Riccardo | *Founder and editorial coordinator VITA*

Borgomeo Carlo | *Presidente Fondazione Con il Sud*

Borzaga Carlo | *Presidente Euricse*

Brancati Raffaele | *Direttore MET e Presidente Donzelli Editore*

Bruni Luigino | *Università di Roma LUMSA*

Calderini Mario | *Politecnico di Milano*

Canu Antonio | *Presidente WWF Oasi*

Capoleva Paola | *Presidente Csv Lazio*

Caporossi Paola | *Direttore Fondazione Etica*

Carazzone Carola | *Segretario Generale Assifero*

Carpinelli Michele | *Fondazione Aurora*

Chiappero Martinetti Enrica | *Università degli Studi di Pavia*

Cisternino Guido | *Resp. Terzo settore ed economica civile UBI Banca*

Colombo Gherardo | *Ex magistrato, presidente Casa Editrice Garzanti*

Consiglio Stefano | *Università di Napoli Federico II*

Cotturri Giuseppe | *Università degli Studi di Bari*

De Bortoli Ferruccio | *Presidente Vidas*

De Liguori Beniamino | *Fondazione Adriano Olivetti*

De Luca Cristina | *Presidente IPRS*

Destefanis Sergio Pietro | *Università degli Studi di Salerno*

Di Meglio Roberto | *programme manager, ILO*

Fanfani Marco | *Ceo TBWA Italia*

Fantozzi Pietro | *Università della Calabria*

Ferrera Maurizio | *Università degli Studi di Milano*

Fici Antonio | *Università del Molise*

Francesca Manolita | *Università del Salento*

Ghezzi Gioia | *presidente EIT Governing Board*

Giugni Lilia | *Centre for Social Innovation, Cambridge Judge Business School*

Gori Cristiano | *Università degli Studi di Trento*

Grandori Anna | *Università Bocconi*

Guerini Giuseppe | *Presidente Cecop-Cicopa*

Gui Benedetto | *Istituto Universitario Sophia (Firenze)*

Guzzetti Giuseppe | *Già presidente Fondazione Cariplo, già presidente ACRI*

Maffettone Sebastiano | *Università Luiss Guido Carli*

Maino Franca | *Università degli Studi di Milano, Direttrice del Laboratorio Percorsi di secondo welfare*

Manes Vincenzo | *Presidente Fondazione Italia Sociale*

Marcucci Marialina | *Robert F. Kennedy Human Rights – Italia*

Marocchi Gianfranco | *Direttore rivista Impresa Sociale, vicedirettore Welforum*

Marzocchi Franco | *Presidente Aiccon*

Massari Monica | *Università degli Studi di Milano*

Miniaci Raffaele | *Università degli Studi di Brescia, presidente Centro Studi Socialis*

Montanelli Lauro | *Donor Italia*

Morganti Marco | *Responsabile Impact Gruppo Intesa Sanpaolo*

Mosca Michele | *Università degli Studi di Napoli Federico II*

Musella Marco | *Presidente Iris Network, Università di Napoli Federico II*

Negri Zamagni Vera | *Università degli Studi di Bologna, vicepresidente CEFA*

Pagani Fabrizio | *Presidente M&M – Idee per un Paese migliore*

Pagliai Valentina | *Robert F. Kennedy Human Rights – Italia*

Pasi Francesca | *Avvocato, Segretario Fondazione Fratelli Confalonieri*

Pelligra Vittorio | *Università degli Studi di Cagliari*

Perali Federico | *Università degli Studi di Verona*

Petillo Ornella | *Presidente Associazione Più A.R.I.*

Porcari Serena | *Presidente Dynamo Academy*

Prato Ledo | *docente IULM, Segretario generale Associazione Mecenate 90*

Provasi Giancarlo | *Università degli Studi di Brescia*

Randazzo Gianluca | *Responsabile sostenibilità Banca Mediolanum*

Razzano Renzo | *CSV Lazio*

Reina Rocco | *Università della Magna Grecia di Catanzaro*

Sabbadini Linda Laura | *Direttore centrale ISTAT*

Sacconi Lorenzo | *Università degli Studi di Milano, direttore EconomEtica*

Salvatori Gianluca | *Segretario generale Euricse, segretario generale Fondazione Italia Sociale*

Savoldi Pierfranco | *Fondazione Italia Sociale*

Scalvini Felice | *Presidente Assifero*

Schenkel Marina | *Università degli Studi di Udine*

Sclavi Marianella | *Sociologa*

Sepio Gabriele | *Segretario generale Terzjus*

Tani Simone | *programme manager, Città metropolitana di Firenze*

Tramezzani Riccardo | *Responsabile UBI Comunità UBI Banca*

Trotta Annarita | *Università della Magna Grecia di Catanzaro*

Vallet Luigino | *presidente onorario Fondazione Comunitaria della Valle d'Aosta*

Venturini Alessandra | *Università degli Studi di Torino, Ex-vice direttore Migration Policy Centre (MPC)*

Vernieri Marco | *Già Chief HR ICCREA*

Zamagni Stefano | *Presidente della Pontificia accademia delle scienze sociali, Università di Bologna.*

Il come, non solo il cosa⁵

“Nel dibattito italiano attuale sulla gestione della crisi sanitaria, economica e sociale e sulle prospettive di sviluppo per il Paese c’è un punto che non è stato ancora evidenziato ma che appare invece cruciale: le proposte e le idee emerse sin qui, tanto dal governo e dagli attori politici quanto da molti osservatori esterni ed esperti, si concentrano molto sul *cosa fare* – su obiettivi e misure – ma sembrano trascurare il *come*.

Il problema, cioè, è che si ragiona solo su obiettivi e azioni come se queste potessero essere slegate l’una dall’altra: fondi a pioggia sugli obiettivi, tante risorse alla capitalizzazione di impresa, molte idee sull’innovazione e su alcune misure bandiera, **ma nessun incentivo a configurazioni pattizie nei territori, poca riflessione sulle modalità di costruire mercati locali e non, nessuna cura seria delle modalità di governo e delle regole di vincolo inclusivo nella programmazione, assenza di valutazione delle conseguenze e degli effetti perversi imprevisi delle azioni intraprese.**

Il rischio di un tale impostazione è che le misure, persino dove siano pensate per obiettivi opportuni, semplicemente falliscano nella loro capacità di produrre sviluppo locale poiché esse non generano meccanismi di integrazione e sinergia tra gli attori. Un tale fallimento, a fronte di una spesa pubblica così rilevante, avrebbe esiti tragici in termini di perdita di valore aggiunto manifatturiero e nell’economia dei servizi, incremento dell’insicurezza sociale e della domanda di autoritarismo e ulteriore riduzione delle opportunità per le giovani generazioni.

Per evitare questo rischio è invece più che mai urgente ragionare semmai sulle modalità per vincolare i trasferimenti ai territori a modalità di programmazione della spesa e della regolazione concertate fra gli attori locali protagonisti delle misure stesse, fra i corpi sociali che si sono radicati sui territori, con le rappresentanze dell’impresa e quelle del lavoro, con le organizzazioni della cittadinanza.

Non si tratta di modalità di governo che includano solamente le rappresentanze sociali tradizionali e già affermate, ma semmai di trovare modalità nuove, che siano in grado, come insegnava Hirschman, di “riuscire a utilizzare risorse e capacità nascoste, disperse o malamente utilizzate”, quindi a intercettare anche i non rappresentati, gli attori capaci di innovazione ma magari marginali negli assetti consolidati, compresi quelli informali ma nondimeno reali e capaci di far presa effettiva sul tessuto sociale locale.

Lo sviluppo richiede il coordinamento in situazioni di profonda incertezza: rilanciare una dinamica di sviluppo richiede istituzioni che favoriscano in ogni modo *binding agents* e connessioni. Pensare di fornire risorse e obiettivi e attendere risultati rilevanti sull’insieme dei territori italiani ci sembra non solo ingenuo, ma pericoloso. Semplicemente non ce lo possiamo permettere.

La sfida è politica e intellettuale, e richiama tutto il portato di quella stagione che Carlo Azeglio Ciampi, da ministro del Tesoro, aprì negli anni Novanta insieme a Fabrizio Barca e altri, per rilanciare una dinamica di sviluppo locale nel nostro Paese.

Configurazioni pattizie, modalità di governo territoriale collaborative e inclusive, risorse attribuite sulla base di piani approvati con le parti sociali, concertazione sociale nei territori, programmazione partecipata, piattaforme democratiche di politica territoriale... Quella stagione ebbe il merito di riportare al centro dell’attenzione delle amministrazioni nazionali, regionali e locali la questione dell’eterogeneità costitutiva dei territori italiani e la necessità di promuovere modalità di *governance* collaborativa tra gli attori locali per garantire una effettiva capacità di risposta alla crisi di sviluppo che già allora stava emergendo.

Rilanciare quella intuizione non significa evidentemente non occuparsi più di obiettivi e risorse, come condizioni necessarie per lo sviluppo, bensi non ritenerle sufficienti. Il punto non è certo di bottega: nelle condizioni attuali di incertezza radicale sul come reagire allo shock della pandemia e della paralisi che questa ha generato, *nessun attore da solo* è disponibile ad assumersi responsabilità, sperimentare ed essere ambizioso nel fronteggiare la crisi. In una tale condizione, sostenere, **incentivare, *garantire* coalizioni territoriali che affrontano in maniera collaborativa le sfide di questa fase ci sembra una terza condizione necessaria per fronteggiare le crisi.**

⁵  Testo di Emanuele Polizzi e Tommaso Vitale, pubblicato il 15 giugno 2020 : <https://www.rivistailmulino.it/>.

Ciò significa costruire integrazione sociale, occasioni di socialità e di supporto sociale verso individui vulnerabili e a rischio di disaffiliazione. Tali arene, naturalmente, richiedono anche composizione di interessi differenti, talvolta divergenti. Esse quindi implicano non solo una generica cooperazione, la quale da sola sarebbe illusoria e in ultima analisi sterile, ma anche capacità di concertare, cioè litigare, negoziare e mediare. **Vincolare la spesa per fronteggiare la crisi alla presenza di reali arene di governance collaborativa è la preconditione per la mobilitazione degli attori e l'implementazione efficace delle politiche. Senza tali arene in cui collaborazione e concertazione fra attori siano possibili, nei territori sarà difficile l'assunzione di rischi, il disegno organico, l'intelligenza delle priorità, la capacità di reazione rapida, i processi di integrazione tra settori drasticamente compartimentati.**

Varrebbe la pena fare esempi in ogni settore, ma prendiamo la scuola su cui giustamente molte analisi convergono. Il suo funzionamento a distanza ha indurito e aumentato le diseguaglianze, sia quelle di classe sia quelle territoriali.

Non sarà però sufficiente aumentare le risorse per la riapertura a settembre: servirà sperimentazione, capacità di interrompersi, cercare un'altra strada, rilanciare, istituire responsabilità condivise fra autorità scolastiche, prefettura, Asl, sindacati, Comuni, e terzo settore. Le accuse morali mosse in queste settimane a insegnanti [sic!], assessori ed enti funzionali non aiutano certamente a entrare in questa ottica di interdipendenze. Questa capacità di sostenersi insieme nell'esplorazione, nella definizione di regole e procedure provvisorie, nel monitoraggio attentissimo degli sviluppi e delle conseguenze delle scelte fatte, non si dà in natura. È un prodotto politico: richiede norme e incentivi che agevolino e anche pretendano la collaborazione. Ugualmente, il rispetto fra attori non si dà in natura, è l'esito politico di un processo istituzionale che richiede un lavoro comune.

Mille altri esempi potrebbero essere fatti sulle grandi sfide che la pandemia ha posto alle società locali: riallacciare i rapporti fra sanità territoriale e ospedaliera, includendo il fondamentale settore sociosanitario e socioassistenziale in assetti di Welfare che invece in questi anni lo hanno marginalizzato. Ugualmente, proteggere dalla povertà integrando strumenti di sostegno al reddito, di formazione professionale, e di creazione di occupazione non è certo una sfida da meno in una fase di recessione economica e compressione dell'economia del turismo. Ciò che accomuna queste attenzioni all'integrazione sul territorio degli interventi, alla fin fine, è ciò che Arnaldo Bagnasco ci ha insegnato a chiamare organizzazione sociale.

L'efficacia collettiva, per riprendere un concetto caro a un altro grande sociologo urbano – Robert Sampson – non richiede buona volontà e mimetismo da buone pratiche inclusive. Semmai ha bisogno di vincoli e incentivi finalizzati a esigere e produrre le arene istituzionali necessarie a far funzionare la collaborazione e la concertazione sul territorio. **La partecipazione degli attori locali, in questo senso, non è un orpello secondario o superfluo richiesto da sindacati e terzo settore, ma una condizione di possibilità per lo sviluppo. La partecipazione non dipende solo dalla volontà e dalle intuizioni di attori del territorio, ma da un buon mix di regole e incentivi che vincolano la spesa per lo sviluppo a piani territoriali concertati: lo sappiamo, gli attori si mettono in gioco quando sanno di poter far la differenza e vedono margini per processi evolutivi in arene stabili.**

Pensare a questa dimensione di integrazione territoriale ha evidentemente anche dei rischi, che conosciamo bene dall'esperienza degli anni Novanta e Duemila: più ci si spinge in una direzione area based e più le disparità territoriali diventano evidenti. Ma sappiamo anche che quelle disparità (con il loro correlato di corruzione, clientelismo, comportamenti predatori) sono comunque presenti, ed entrano in gioco anche se si spera di poter governare la crisi attraverso un governo centralizzato per obiettivi e indicatori. Si tratta allora, semmai, di ripensare i rapporti centro-periferia vincolando il trasferimento di risorse all'elaborazione effettiva (e non solo sulla carta) di piani condivisi fra gli attori sociali e istituzionali locali che aiutino parzialmente ed evolutivamente a ridurre alcuni dei mali che caratterizzano i territori.

Questi stessi strumenti di governo territoriale, inoltre, non furono esenti da alcuni effetti perversi, come un eccessivo proceduralismo, una struttura di incentivi che favoriva talvolta comportamenti opportunistici, una carenza di risorse che spesso scoraggiava la partecipazione degli attori. Inoltre, la stessa coalizione politica che promosse quella stagione di politiche non fu sufficientemente in grado di difenderla e valorizzarla e ciò portò rapidamente ad un suo superamento già sul finire della legislatura 1996-2001. Quegli strumenti possono quindi anche essere superati e se ne possono introdurre di nuovi o prendere esempio da alcune innovazioni sperimentate in questi anni, come la Strategia Nazionale Aree Interne, che ha mostrato come sia possibile scovare gli innovatori sul territorio e superare così le rendite di posizione dei rentier locali. **Le modalità di spesa, in questo senso, andranno necessariamente allineate alle nuove modalità di governance sul territorio.** Ciò che rimane essenziale, però, è tornare all'ispirazione iniziale di quella stagione e guardare alle modalità di governo come costitutive della possibilità stessa di affrontare le sfide di ricostruzione che questa crisi impone”.

Terzo Settore ed enti pubblici: la collaborazione⁶ è un “valore costituzionale”

“[La sentenza n. 131/2020](#) è stata originata dal ricorso governativo sulla legge regionale Umbria n. 2 del 2019 (Disciplina delle cooperative di comunità).

Tale legge, nel riconoscere e disciplinare le cooperative di comunità (che non sono, necessariamente, enti del terzo settore ma possono acquisire tale qualifica, ricorrendo i presupposti previsti dal legislatore statale), ha previsto, tra l’altro, che la Regione, «riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare» disciplini «le modalità di attuazione della co-programmazione, della co-progettazione e dell’accreditamento previste dall’articolo 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) (...)».

Il Governo ha impugnato la legge umbra sostenendo che una siffatta formulazione violasse il [Codice del Terzo Settore \(CTS\)](#) e, quindi, violasse il riparto di competenza fra Stato e Regioni. In particolare, poiché l’[art. 55](#) del Codice del Terzo settore prevede che i soli enti del Terzo settore possano essere coinvolti attivamente tramite co-programmazione, co-progettazione ed accreditamento, l’ammissione delle cooperative di comunità – senza precisare che queste debbano essere anche ETS – avrebbe potuto determinare una violazione del riparto costituzionale di competenze. Al contrario, la legge regionale avrebbe dovuto delimitare alle sole cooperative di comunità – ETS la possibilità di accedervi.

La Corte ha risolto la questione in via interpretativa, affermando che gli istituti dell’art. 55 del Codice del Terzo settore, richiamati dalla legge regionale, non possano trovare applicazione qualora le cooperative di comunità non siano anche in possesso della qualifica di ETS.

Ma la vera “svolta” è nella motivazione.

La Corte costituzionale – che nella sentenza n. 185/2018 era stata piuttosto stringata a proposito del profilo costituzionale del Terzo settore - precisa che l’art. 55 CTS costituisce una possibile realizzazione del principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale (art. 118 della Costituzione, ultimo comma)

La disposizione, infatti, «realizza per la prima volta in termini generali una vera e propria procedimentalizzazione dell’azione sussidiaria – strutturando e ampliando una prospettiva che era già stata prefigurata, ma limitatamente a interventi innovativi e sperimentali in ambito sociale (...)». Pare importante, a questo proposito, segnalare come l’art. 55 CTS costituisca, nell’interpretazione del giudice costituzionale, un ampliamento degli strumenti già previsti dalla legge 328 del 2000, che sono riassorbiti dentro il paradigma del Codice del Terzo settore, rifuggendo da una lettura limitativa per la quale esso avrebbe dovuto essere letto con lo sguardo rivolto al “passato” (l’art. 55 come norme riepilogativa di quanto già previsto da altre fonti secondarie, posizione difficilmente accettabile).

La Corte risponde anche alla domanda – cruciale – sul perché gli ETS sono meritevoli di essere “coinvolti attivamente” attraverso queste forme.

Si legge, infatti, che «gli ETS sono identificati dal CTS come un insieme limitato di soggetti giuridici dotati di caratteri specifici (art. 4), rivolti a «perseguire il bene comune» (art. 1), a svolgere «attività di interesse generale» (art. 5), senza perseguire finalità lucrative soggettive (art. 8), sottoposti a un sistema pubblicistico di registrazione (art. 11) e a rigorosi controlli (articoli da 90 a 97).

Tali elementi sono quindi valorizzati come la chiave di volta di un nuovo rapporto collaborativo con i soggetti pubblici (...).

Gli ETS, in quanto rappresentativi della “società solidale”, del resto, spesso costituiscono sul territorio una rete capillare di vicinanza e solidarietà, sensibile in tempo reale alle esigenze che provengono dal tessuto sociale,

⁶ Testo di Luca Gori – Scuola Superiore di Sant’Anna di Pisa – pubblicato il 27 giugno 2020.

e sono quindi in grado di mettere a disposizione dell'ente pubblico sia preziosi dati informativi (altrimenti conseguibili in tempi più lunghi e con costi organizzativi a proprio carico), sia un'importante capacità organizzativa e di intervento: ciò che produce spesso effetti positivi, sia in termini di risparmio di risorse che di aumento della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate a favore della "società del bisogno"».

A partire da questa premessa, ne consegue che è ammissibile un modello diverso, rispetto a quello configurato dal mercato e dalle finalità di profitto che lo caratterizzano (la Corte non lo richiama espressamente, ma il riferimento è, principalmente, al Codice dei contratti pubblici). L'art. 55 CTS, infatti, fonda un modello di relazione fra Enti di Terzo Settore e Pubblica Amministrazione che si fonda «sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico».

La pronuncia affronta anche il delicato profilo della compatibilità con il diritto dell'Unione europea (circostanza assai significativa, poiché il Governo non aveva lamentato la violazione del diritto euro-unitario).

A giudizio della Corte è lo «stesso diritto dell'Unione che mantiene, a ben vedere, in capo agli Stati membri la possibilità di apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, un modello organizzativo ispirato non al principio di concorrenza ma a quello di solidarietà (sempre che le organizzazioni non lucrative contribuiscano, in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente al perseguimento delle finalità sociali)».



CORTE COSTITUZIONALE



Sentenza 131/2020	
Giudizio	GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CARTABIA - Redattore ANTONINI	
Udienza Pubblica del 20/05/2020 Decisione del 20/05/2020	
Deposito del 26/06/2020 Pubblicazione in G. U.	
Norme impugnate:	Art. 5, c. 1°, lett. b), della legge della Regione Umbria 11/04/2019, n. 2.
Massime:	
Atti decisi:	ric. 70/2019

SENTENZA N. 131

ANNO 2020


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



 https://www.forumterzosettore.it/files/2020/06/CorteCostituzionale_Sentenza131_art.55.pdf

La situazione in Europa

Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (Desi) dei Paesi Ue (2019)



La situazione in Italia



A CURA DI: Percorsi di Secondo welfare

Infografica: Roberta Moro (L'Ego+Hub)

⁷ L'infografica – di Roberta Moro - è stata pubblicata anche su “Il Corriere della Sera”. Il testo è di Fabio Fraticelli.

«Più digitale. **Durante la pandemia l'uso degli strumenti digitali da parte di individui e organizzazioni è nettamente cresciuto.**

Anche in un Paese come l'Italia, che secondo i dati Ue è agli ultimi posti in Europa per digitalizzazione. E anche in un ambito come il Terzo settore i cui enti, salvo alcune eccezioni, non sfruttano ancora a pieno le nuove tecnologie.

Mario Calderini è direttore del centro Tiresia che, al Politecnico di Milano, studia l'innovazione sociale. A suo parere, «**il Terzo settore ha ritardato troppo il momento in cui affrontare il tema del digitale. Il Coronavirus l'ha confermato**». Molte organizzazioni si sono dovute adeguare in fretta, implementando gli strumenti per il lavoro da remoto, spostando gli eventi dal vivo su internet e puntando molto più del solito sulle donazioni online che, nel 2018, erano il 27 per cento del totale. Occuparsi di digitale e Terzo settore, però, **non significa solo parlare di comunicazione e fundraising.**

La **questione è ben più ampia e almeno in parte inesplorata**, al punto che non esistono dati nazionali esaustivi.

Nel 2018 Italia Non Profit, dopo aver interpellato 176 operatori del settore, concludeva che la loro percezione generale era che le organizzazioni mancassero di «visione strategica sulle tematiche digitali».

Il punto è cruciale perché, **per scalare la piramide della trasformazione digitale, bisogna avere una strategia per salire un gradone alla volta.** Prima si passa dall'analogico al digitale. Poi si migliorano i processi grazie a tecnologie e dati. Quindi inizia la vera e propria trasformazione digitale, un processo che cambia radicalmente le attività esistenti, ne fa nascere di nuove e le rende scalabili.

«Il digitale consente di esplorare opportunità nuove e su scale di dimensioni prima impensabili», spiega Calderini. Il discorso vale in tutti i settori economici, non profit compreso. «**La tecnologia ormai ha costi accessibili.** I sensori oggi si pagano pochi centesimi: in campi come la cura e l'assistenza degli anziani possono essere usati per aumentare notevolmente il numero delle persone aiutate».

Lorenzo Bandera, ricercatore del laboratorio *Percorsi di secondo welfare*, concorda. «Il digitale può essere uno degli strumenti con cui rispondere ai bisogni crescenti delle comunità, a maggior ragione durante la crisi appena iniziata. La vera questione è **capire se e come le organizzazioni che operano per i più fragili saranno grado di usare tali competenze in questa nuova situazione**». Gli ambiti di intervento possono essere i più disparati. Si va dall'algoritmo di un sito che aiuta le persone con disabilità per le vacanze all'intelligenza artificiale applicata alle terapie per i bambini con autismo; dalla stampa 3D di vere e proprie case per famiglie in difficoltà alle hackathon (gare di innovazione) per l'inclusione dei migranti fino all'uso delle tecnologie blockchain per migliorare la trasparenza della raccolta fondi.

Nascendo già digitali, le realtà più giovani - che sono spesso start-up a vocazione sociale - sono solitamente le **più dinamiche e innovative.** Ma la sfida della digitalizzazione riguarda tutte le oltre 350mila istituzioni non profit italiane. A maggior ragione quelle di grandi dimensioni, come **Fondazione Ant**, che offre assistenza domiciliare gratuita a 10mila malati in tutta Italia. La Fondazione, che da oltre un decennio usa la cartella clinica digitale, negli ultimi anni ha sperimentato la realtà virtuale e creato una piattaforma tecnologica per mettere in contatto malati e caregiver. Secondo la sua presidente Raffaella Pannuti «dal digitale non si può prescindere: bisogna investire».

È quello che ha fatto anche Cgm, che conta 42mila lavoratori e ha sviluppato innovative piattaforme digitali per il welfare aziendale, pubblico e territoriale, molto cresciute anche durante il lockdown. Le possibilità sono numerose, ma esistono anche i rischi. Per **Claudia Fiaschi** «**chi non ha accesso alle tecnologie oggi è ancora più povero**». La portavoce del Forum del Terzo settore per esempio ricorda che nei Comuni dove sono stati distribuiti i voucher di sostegno tramite smartphone le persone più bisognose hanno rischiato di venire escluse. È un aspetto da tener sempre presente.

Come vanno tenute presenti, a mo' di monito, anche le **conseguenze sociali negative** delle grandi piattaforme digitali delle consegne a domicilio, dei trasporti o degli affitti brevi. Calderini le conosce bene. Nonostante ciò il suo pensiero è realista, ma anche ottimista: «Da un lato la pandemia potrebbe causare una **selezione naturale violenta tra le organizzazioni non profit**, soprattutto tra quelle poco digitalizzate. Dall'altro potrebbe aprire **opportunità enormi**». Il professore si riferisce al turismo di prossimità, a una distribuzione del cibo alternativa ai supermercati e, soprattutto, alle nuove modalità di cura e assistenza, tutte da immaginare dopo quel che è successo nelle residenze per anziani durante il Covid-19. «In tutti questi ambiti - conclude Calderini - il profit non può fare a meno del non profit che, a sua volta, non può fare a meno del digitale. **Digitalizzazione e trasformazione digitale diventeranno strumenti di sopravvivenza**».

Impresa Sociale

2

2020

Sul secondo numero di Impresa Sociale, temi classici, che toccano i fondamenti dell'esistenza delle imprese sociali. L'innovazione, il welfare, il mercato, la salute, la finanza, la raccolta fondi, in un numero in cui si intrecciano teoria, ricerca empirica e confronti internazionali.

Sullo sfondo, un periodo in cui le imprese sociali stanno contribuendo in modo decisivo alla tenuta di un Paese provato che cerca di rialzarsi.



Le strategie di finanziamento⁸ dell'economia sociale nell'era digitale

“La nostra riflessione sui dati attualmente disponibili in merito al crowdfunding in Italia deve iniziare da una premessa: finora un censimento completo delle piattaforme italiane non è stato ancora realizzato dall'Istituto Italiano di Statistica (ISTAT) o da qualsiasi altra istituzione pubblica.

L'unica e parziale eccezione è rappresentata dalla tipologia equity based: la già menzionata Consob ha infatti il compito di catalogare queste piattaforme in un apposito registro, suddiviso in due sezioni, “ordinaria” e “speciale”.

Pertanto, i dati Consob sono pubblici, aggiornati ed affidabili. Per tutti gli altri tipi di piattaforme, gli autori italiani, accademici e non, si trovano a dover ricorrere a fonti private, ovvero dati aggregati o disaggregati disponibili su siti web privati.

Di norma, lo scopo di questi siti è produrre e condividere conoscenze generiche sul web (e, all'interno del web, sul crowdfunding), o in particolare sul crowdfunding. Quest'ultimo è lo scopo di Italian Crowdfunding (<https://italiancrowdfunding.it>), che dichiara, nella sua pagina “Chi siamo”, «Scriviamo e facciamo informazione sul crowdfunding con l'obiettivo di creare uno spazio di promozione e diffusione di informazioni che ruotano attorno al fenomeno del crowdfunding».

Nella prima tipologia rientra invece l'obiettivo di EconomyUp (<https://www.economyup.it>), ovvero «una testata edita da Digital360, gruppo leader in Italia nell'offerta B2B di contenuti editoriali [...] nell'ambito della Trasformazione Digitale e dell'Innovazione Imprenditoriale.

EconomyUp dal 2013 racconta l'Italia che vuole crescere e che sta lavorando per cogliere le opportunità di sviluppo, nazionale e internazionale, offerte dall'innovazione e dalle tecnologie digitali».

Altri siti, come Crowdsourcing (reports.crowdsourcing.org), hanno una natura e uno scopo for profit più accentuati ed espliciti: «La ricerca, promossa su Crowdsourcing.org e distribuita su questo sito, è prodotta da Massolution.

Massolution è una società di ricerca e consulenza unica che sta aprendo la strada all'uso di soluzioni crowd nel governo, nelle istituzioni e nelle imprese”. Un esempio particolare di questo tipo di fonte è Starteed

⁸ Testo di Andrea Bassi e Alessandro Fabbri. Si legge nel numero 2/2020 : <https://www.rivistaimpresasociale.it/>

(starteed.com), che è a sua volta una piattaforma di crowdfunding di tipo reward based o, più precisamente, «una crowd-company che sviluppa soluzioni nel mercato del crowdfunding con l'obiettivo di fornire infrastrutture tecnologiche personalizzate e servizi specializzati per chi vuole creare modelli finanziari più efficaci e trasparenti».

Tuttavia, dal 2015 Starteed collabora anche all'incremento della conoscenza del proprio campo di attività, ossia il crowdfunding in Italia, redigendo relazioni annuali che vengono pubblicate e rese disponibili su un apposito sito (crowdfundingreport.it).

Tipologie di piattaforme	Dati di EconomyUp al 20 febbraio 2020 ¹⁴	Dati di Italiancrowdfunding (senza data) ¹⁵	Dati di Starteed nel 2019 ¹⁶
Reward based	20	31	51
Donation based	11	11	
Lending based	11	5	12
Equity based	39	26	38
Ibride	12	15	/
Totali	93	88	101

Tabella 2
Dati quantitativi sulle piattaforme italiane di crowdfunding
Fonte: EconomyUp, Italiancrowdfunding e Starteed

Queste sono dunque le fonti utilizzate dagli autori italiani delle più recenti pubblicazioni sul fenomeno del crowdfunding nel nostro Paese.

A volte sono citate in maniera non molto precisa (Pais et al., 2014: 36, 83; Vassallo, 2014: 67, 79), mentre in altri casi i riferimenti sono accurati (Pavan2018: 4, 2). Da parte nostra, abbiamo controllato direttamente i siti riferiti al crowdfunding italiano e raccolto ed elaborato i dati attualmente disponibili: la Tabella 2 li riporta in base alla fonte. Considerando questi dati, è possibile concludere che il fenomeno del crowdfunding in Italia, nonostante il suo difficile inizio nel 2005, si è sviluppato in maniera robusta ed è attualmente in una fase di piena crescita, soprattutto se si rileva che nel 2014 in tutto il mondo risultavano attive 1.250 piattaforme, secondo le stime del rapporto di Massolution (2015: 82), la fonte più recente sulle dimensioni del fenomeno a livello globale. D'altro canto, si riconosce che questi dati non sono completamente affidabili: le diverse fonti analizzate non forniscono informazioni dettagliate circa il metodo utilizzato e questa circostanza è probabilmente alla base della forte discordanza fra i dati. La mancanza di una metodologia comune e chiara è un problema che potrebbe essere risolto se un istituto pubblico, come appunto l'ISTAT, effettuasse un censimento generale del fenomeno.

Nelle pagine che seguono verrà preso in considerazione il ruolo di una delle suddette piattaforme, operante nel territorio emiliano-romagnolo in favore di campagne sia profit sia non-profit (Pais et al., 2014: 74-77; Esposito De Falco et al., 2015: 186). EconomyUp e Italia crowdfunding la classificano fra le piattaforme reward based, mentre Starteed riconosce appunto che sostiene anche campagne donation based, ossia precisamente il tipo di campagne oggetto del presente lavoro. Questa classificazione è quindi basata su un dato di fatto, mentre viceversa EconomyUp e Italian crowdfunding non menzionano i criteri in base ai quali annoverano tale piattaforma fra le reward based: di conseguenza, si ritiene più appropriato classificarla fra le ibride. Più precisamente verrà analizzato il contributo che tale piattaforma ha svolto in due case studies, concernenti le già accennate iniziative di crowdfunding promosse da altrettanti rinomati Enti di Terzo Settore (ETS) – operanti a livello nazionale e con importanti ramificazioni internazionali – attivi nel contesto romagnolo e in esso ben radicati”.

Itinerari Laterza

ANTONIO FICI EMANUELE ROSSI
GABRIELE SEPIO PAOLO VENTURI

DALLA
PARTE
DEL TERZO
SETTORE

LA RIFORMA LETTA
DAI SUOI PROTAGONISTI

 *Editori Laterza*

 <https://www.laterza.it/> In commercio dal: 16 gennaio 2020

Comunicare il volontariato



eBook

di Cesvot



Il rilancio post crisi degli enti di terzo settore

Pianificare la ripartenza

Stefano Martello



Tutta l'energia del volontariato

<https://www.cesvot.it/> (22 giugno 2020)

Struttura e impatto del “nuovo” diritto del Terzo Settore⁹

1. Introduzione;
2. La nozione di ente del terzo settore e i suoi elementi essenziali;
3. Il “terzo” settore e gli “altri” settori;
4. Unità e pluralità nel terzo settore;
5. La “nuova” impresa sociale;
6. Sull’impatto scientifico-culturale della riforma.

Introduzione

“Il decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il Codice del terzo settore, e il collegato decreto legislativo 112/2017, specificamente dedicato all’impresa sociale, hanno dato origine ad una nuova branca dell’ordinamento giuridico italiano¹. Infatti, sebbene nota ai più come “riforma”, la legislazione del 2017 ha avuto in realtà un impatto fortemente innovativo sul quadro legislativo previgente, avendo creato un “diritto del terzo settore” che ad essa non preesisteva quale autonomo sistema normativo².

Il neonato diritto del terzo settore avrà un impatto significativo non solo sulla vasta e variegata realtà degli enti ascrivibili al terzo settore, bensì più in generale sull’ordinamento giuridico e sulla scienza giuridica. È per questo motivo che la rilevanza del diritto del terzo settore oltrepassa gli interessi specifici dei suoi cultori, investendo la comunità scientifica nel suo complesso.

In verità, il diritto del terzo settore s’indirizza, ancor prima, alle persone e alle comunità di cittadini, cui sono finalmente resi disponibili modelli organizzativi appositamente congegnati per l’esercizio, in comune, di attività di interesse generale, nella prospettiva della sussidiarietà orizzontale di cui all’articolo 118, comma 4, Cost.

In questo senso, come altrove abbiamo già sottolineato³, la “riforma” del 2017 costituisce attuazione tardiva di principi e valori costituzionali fondamentali, quali in particolare, oltre alla già menzionata sussidiarietà, la solidarietà di cui all’articolo 2 e l’eguaglianza sostanziale di cui all’articolo 3, comma 2. Il “progetto” costituente di trasformazione sociale trova così, anche sul versante del diritto degli enti giuridici, adeguata concretizzazione nella legislazione ordinaria.

La nozione di ente del terzo settore e i suoi elementi essenziali.

A livello micro, spicca innanzitutto la definizione, chiara e puntuale, di ente del terzo settore, che si pone come presupposto necessario di ogni disciplina, ma anche di ogni analisi, non solo giuridica, relativa al terzo settore. Sappiamo finalmente cosa sia un ente del terzo settore e conseguentemente cosa sia il terzo settore. Non occorre più affannarsi per andare alla ricerca di una definizione. È dalla nozione legislativa di ente del terzo settore che è necessario adesso muovere ed è con essa che ci si deve sempre confrontare. Analisi, giuridiche e non, che da essa prescindano dovrebbero considerarsi, già solo per questo motivo, prive del necessario carattere della scientificità.

In estrema sintesi, l’ente del terzo settore è una qualifica soggettiva che può essere assunta (e mantenuta) da enti giuridici in possesso dei requisiti di qualificazione individuati dall’articolo 4 del Codice (così come specificati dai successivi articoli 5, 6 e 8). Questi requisiti sono:

1. la forma giuridica di associazione, riconosciuta o non riconosciuta (come persona giuridica), o di fondazione o di altro ente di carattere privato diverso dalle società (fanno eccezione le imprese sociali, che possono anche essere costituite in forma di società);
2. l’indipendenza dai soggetti di cui all’art. 4, comma 2, CTS, ovverosia da amministrazioni pubbliche, formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, associazioni di datori di lavoro, che sono poi quei soggetti che non possono mai acquisire la qualifica di ente del terzo settore⁴;

⁹  Testo di Antonio Fici, pubblicato il 22 giugno 2020. Si legge in <https://terzjus.it/articoli>.

3. l'esercizio in via esclusiva, o quanto meno principale, di una o più attività di interesse generale, in una qualsiasi forma – non solo gratuita, volontaria o erogativa, ma anche mutualistica o imprenditoriale – e fatta salva la possibilità di esercitare attività “diverse” da quelle di interesse generale entro limiti predeterminati dalla legge;
4. il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
5. l'assenza di scopo di lucro⁵;
6. l'iscrizione nel RUNTS⁶.

Si tratta di requisiti tra loro cumulativi, nel senso che devono essere tutti quanti posseduti da un determinato ente affinché esso possa qualificarsi come ente del terzo settore.

Solo agli enti iscritti nel RUNTS sono riservate le agevolazioni fiscali, le altre misure di promozione e sostegno ed il rapporto privilegiato con gli enti pubblici, così come adesso previsti e disciplinati dal CTS (nonché dal d.lgs. 112/2017 per quanto riguarda le imprese sociali). D'altra parte, solo gli enti iscritti al RUNTS sono sottoposti al particolare regime di controllo pubblico previsto nel CTS.

Il “terzo” settore e gli “altri” settori.

“Terzo” in quanto alternativo a “stato” e “mercato”. È con questa accezione, invero molto generale (e senz'altro imprecisa), che si continua (ancora ai nostri giorni) a discutere della funzione che organizzazioni non appartenenti né al settore pubblico né al settore privato tradizionalmente inteso (cioè lucrativo) possono assumere nell'economia e nella società.

La questione relativa a quali enti compongano il c.d. terzo settore non appare tuttavia risolta a livello internazionale, dove tale settore, piuttosto che essere definito in positivo, viene identificato o con quello *non-profit* (specie in ambiente nordamericano, grazie anche alla notevole influenza degli studi di Weisbrod, Hansmann, Salamon e Anheier)⁷ o con quello dell'economia sociale (in ambito europeo, anche per effetto di leggi istitutive di questo settore⁸), smarrendo in tal modo la propria identità⁹. Tentativi di (ri)definizione del terzo settore sono tutt'ora in corso a livello europeo, ma anch'essi dimostrano una certa confusione di idee ed in ogni caso la tendenza ad identificare il terzo settore vuoi col settore *non-profit* vuoi con quello dell'economia sociale, o a farlo emergere come sintesi tra questi ultimi¹⁰.

La situazione è oggi in Italia, per effetto della riforma del 2017, completamente diversa, ed è anzi prevedibile che, anche in questo caso, come è già avvenuto per le leggi sulla cooperative sociali (l. 381/1991) e sull'impresa sociale (d.lgs. 155/2006), il diritto italiano possa influenzare il dibattito internazionale ed orientare legislatori europei e non¹¹.

Gli enti del terzo settore sono infatti – come abbiamo già sottolineato – chiaramente definiti dal legislatore italiano. La chiarezza è tale da un lato da impedire ogni possibile sovrapposizione con nozioni e concetti diversi, come quello di *non-profit* e di economia sociale; dall'altro, da autorizzare una classificazione delle forme organizzative più articolata di quella basata su tre pilastri (mercato, stato e terzo settore), nella quale, peraltro, gli enti del terzo settore potrebbero ricevere una denominazione diversa, che meglio evochi la loro effettiva natura e non trasmetta quel senso di marginalità e subalternità che il qualificativo “terzo” finisce inevitabilmente per veicolare.

Non già tre sono infatti i settori dell'economia, bensì (almeno) cinque.

Oltre al

1. settore pubblico e al
2. settore privato lucrativo, è infatti possibile (ed opportuno) individuare (e distinguere tra loro) il
3. settore privato mutualistico (di cui le società cooperative rappresentano la componente principale), il
4. settore privato non lucrativo ed il
5. settore privato non lucrativo di interesse generale (o, se si preferisce, di utilità sociale)¹².

Quest'ultimo settore corrisponde al terzo settore come oggi riconosciuto e disciplinato dal relativo Codice del 2017. È un settore che, oltre a distinguersi dai primi tre precedentemente menzionati, va anche tenuto distinto dal settore non lucrativo genericamente inteso, che è identificato sulla base della mera assenza di scopo di lucro soggettivo (ovvero del divieto di distribuzione di utili o *nondistribution constraint* per dirla à

la Hansmann¹³), che costituisce solo uno degli elementi identificativi (e neanche quello più significativo) del terzo settore¹⁴. Confondere e sovrapporre *non-profit* e terzo settore sarebbe, dunque, dopo la riforma che ha interessato quest'ultimo, un'operazione errata nell'ambito di analisi di qualsiasi genere, non solo giuridico, ma anche economico e statistico, oltre che nel contesto di atti normativi di natura generale.

Unità e pluralità nel terzo settore.

La nozione chiara ed inequivoca di ente del terzo settore che emerge dalla legislazione di riforma non può che rivolgersi a vantaggio del terzo settore, poiché gli consente, tra le altre cose, di promuovere e tutelare con maggiore facilità (anche attraverso organismi comuni di rappresentanza) la propria identità caratteristica¹⁵, nonché di essere destinatario di politiche pubbliche di promozione e sostegno – non solo di natura fiscale, ma anche relative ai rapporti con gli enti pubblici¹⁶ – più agevolmente giustificabili sul piano del diritto euro-unitario della concorrenza e degli aiuti di stato.

La nozione generale che contribuisce a formare l'insieme degli enti del terzo settore e dunque, in ultima istanza, il settore medesimo, consentendo di delimitarne con nettezza i confini rispetto ad altri settori, non poteva tuttavia andare disgiunta dal riconoscimento della varietà intrinseca al settore.

Già prima della riforma del 2017 si poteva infatti constatare nella prassi del terzo settore una certa diversità tra varie tipologie di enti. Il terzo settore è sempre stato articolato al suo interno in base a diversi elementi, quali la specifica funzione dell'ente ed in particolar modo le modalità di svolgimento dell'attività di interesse generale.

Il legislatore ha così, molto opportunamente, unificato sì, ma non già uniformato il terzo settore, di cui ha rispettato il pluralismo interno grazie ad una specifica tecnica normativa, che è stata quella di affiancare ad una fattispecie generale di ente del terzo settore, "atipica" nei suoi possibili contenuti, alcune fattispecie particolari e "tipiche" di enti del terzo settore, specializzate rispetto alla fattispecie generale e tra loro distinte.

Il risultato è stato dunque che la riforma del 2017 ha dato normativamente vita sia ad un ente del terzo settore "in generale" sia a "singoli" enti del terzo settore.

Alcune fattispecie particolari (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, società di mutuo soccorso, imprese sociali) erano già legislativamente note, laddove altre (enti filantropici e reti associative) costituiscono una novità sul versante legislativo (pur corrispondendo a realtà già diffuse nella prassi del settore).

I potenziali interessati alla costituzione di un ente del terzo settore hanno dunque a disposizione un'alternativa, quella tra costituire un ente del terzo settore "tipico" (una ODV, una APS, un'impresa sociale, ecc.), oppure un ente del terzo settore "atipico", cioè non appartenente ad alcuna tipologia particolare di ente del terzo settore prevista e disciplinata dal legislatore, e corrispondente alla definizione generale di esso contenuta nell'art. 4, comma 1, del Codice (cioè un ente in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione, che svolge un'attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è iscritto al RUNTS, in questo particolare caso nella sezione "altri enti del terzo settore").

Pur avendo attirato alcune critiche¹⁷, la scelta legislativa di prevedere fattispecie particolari di enti del terzo settore¹⁸ in aggiunta a quella generale (e residuale)¹⁹ appare sostanzialmente condivisibile, soprattutto tenendo conto della situazione legislativa previgente.

Non si tratta di una scelta legislativa "conservatrice", bensì funzionale ad un'articolazione interna della disciplina sulla base delle diverse possibili (e sin qui concepibili) modalità d'azione di un ente del terzo settore.

Nell'ambito del terzo settore possono infatti rientrare enti erogativi ed enti imprenditoriali, enti che etero-destinano beni e servizi ed enti che, in prospettiva mutualistica, li auto-destinano ai propri aderenti, enti che si avvalgono prevalentemente di volontari ed enti che si avvalgono principalmente di lavoratori dipendenti, ecc. Ciascuna di queste "famiglie" richiedeva (e potrà in futuro ancora richiedere) alcune regole specifiche (anche di natura fiscale), e per questo motivo è stata "tipizzata" dal legislatore della riforma, ricevendo una denominazione, questa sì, ricavata (ove possibile) dal passato (ODV, APS, impresa sociale).

In definitiva, la pluralità di tipi di enti del terzo settore è dovuta a ragioni tecniche piuttosto che politiche²⁰. Inoltre, questa divergenza tra le varie tipologie non è così profonda come in passato. Gli enti del terzo settore, indipendentemente dalla “famiglia” di appartenenza, condividono infatti un’identità (sostanzialmente) comune e sono sottoposti (con alcune limitate deroghe) alle medesime regole di ordinamento ed amministrazione. La diversità di disciplina non è marcata, ed ove sussiste, si giustifica, come già spiegato, soprattutto per le diverse modalità di azione di ciascun tipo di ente²¹.

Oggi, dunque, non v’è più (né dal punto di vista quantitativo né qualitativo) quella “frammentazione” che in passato esisteva nell’ambito del terzo settore, anche per effetto di leggi speciali sparse, aggrovigliate e non coordinate tra loro²². V’è piuttosto una proficua unità del terzo settore nella (rinnovata) diversità delle fattispecie organizzative che lo compongono.

L’unità complessiva del terzo settore appare foriera di diversi potenziali benefici. Tra le altre cose, essa facilita, come già sottolineato, la promozione e tutela dell’immagine comune e la rappresentanza istituzionale (attraverso le “reti associative”); agevola la costituzione di *partnership* o “gruppi” tra diverse tipologie di enti del terzo settore (ad esempio, tra enti erogativi ed enti imprenditoriali o tra reti associative ed enti filantropici); consente “trasformazioni” interne al terzo settore (ad esempio, da ODV ad impresa sociale o viceversa) senza pregiudizi (o sanzioni) per l’ente che cambia veste²³.

La “nuova” impresa sociale.

Tra le diverse tipologie particolari di enti del terzo settore, l’impresa sociale merita qui una menzione speciale.

Essa costituisce la componente imprenditoriale del terzo settore²⁴. Destinataria già da più di un decennio di una disciplina particolare, non traeva tuttavia da quest’ultima i giusti incentivi per un suo sviluppo. Sulla base della previgente normativa, non sussisteva infatti alcuna ragione per costituire un’impresa sociale diversa dalla cooperativa sociale ex l. 381/1991, essendo (solo) quest’ultima destinataria di un regime fiscale *ad hoc* particolarmente favorevole²⁵. Le cose sono profondamente cambiate. La nuova disciplina, contenuta nel d.lgs. 112/2017, rende più favorevole il quadro legislativo, allentando alcuni vincoli (tra cui quello relativo alla distribuzione di utili) ed introducendo specifiche misure fiscali di promozione e supporto dell’impresa sociale²⁶.

Da questa nuova disciplina potrà perciò attendersi un “decollo” dell’impresa sociale soprattutto se due condizioni si avvereranno: da un lato, se certi enti (o certe “anime”) del terzo settore abbandoneranno il pregiudizio ideologico per cui tutto ciò che è impresa è di per sé “male”, e operando già di fatto con modalità imprenditoriali, decideranno di “trasformarsi” in imprese sociali; dall’altro, se l’impresa sociale diverrà conosciuta, anche oltre gli attuali confini del terzo settore, per la sua capacità di soddisfare bisogni diversi, non solo quelli di natura sociale dei propri utenti, ma anche quelli di persone e soggetti interessati a lavorare o investire in un contesto imprenditoriale completamente diverso da quello convenzionale.

Sull’impatto scientifico-culturale della riforma.

Se il nuovo diritto del terzo settore presenta, in principio, tutte le carte in regola per porsi come fattore di trasformazione socio-economica del Paese, non meno significativa è la svolta scientifico-culturale che esso è in grado di imprimere, al punto che in dottrina si è giustamente parlato di una “riforma culturale prima che giuridica”²⁷.

Suffragano questa tesi una serie di argomenti.

Innanzitutto, come già sottolineato, con il d.lgs. 117/2017 e il collegato d.lgs. 112/2017 si dà vita, per la prima volta, ad una legislazione organica e tecnicamente evoluta avente ad oggetto una categoria di enti sinora trascurata dal legislatore, che di essi si era occupato solo frammentariamente e disordinatamente. In questo modo, gli enti del terzo settore acquisiscono la medesima dignità legislativa degli enti pubblici, degli enti lucrativi e degli enti mutualistici. Si realizza così una condizione necessaria, anche se da sola non sufficiente, per la parità di trattamento degli enti del terzo settore rispetto alle altre tipologie organizzative.

L’importanza dell’intervento legislativo, tuttavia, non risiede semplicemente nell’aver colmato una lacuna dell’ordinamento giuridico, ma più specificamente nell’aver fornito una base normativa ed una veste giuridica ben definita ad un complesso di enti che, per la loro particolare natura (di enti costituzionalmente rilevanti), avrebbero già da tempo meritato “speciale” attenzione da parte del legislatore.

Questa nuova legislazione è culturalmente importante anche perché legittima il terzo settore di per sé ed in quanto tale, quale complesso di enti animati da specifici propositi e organizzati secondo particolari modalità in confronto alle altre categorie di enti. Una categoria di enti – quella del terzo settore – che pertanto non è né marginale o secondaria, né residuale o subalterna rispetto alle altre, ma semplicemente da queste ultime autonoma e distinta in ragione dei requisiti che la identificano, adesso anche legislativamente.

Da questo punto di vista, il nuovo diritto del terzo settore segna una netta cesura rispetto a quel clima culturale in cui il concetto di “terzo settore” emerge quale risposta al fallimento di altri due settori, quello pubblico (*government failure*) e quello privato (*market failure*)²⁸. Gli enti del terzo settore, infatti, non entrano in gioco (né devono essere invocati) soltanto quando gli altri due settori (pubblico e privato) sono incapaci di soddisfare efficacemente determinati bisogni, ma costituiscono un’opzione sempre disponibile per chiunque sia alla ricerca di un modello organizzativo coerente con i propri obiettivi (non speculativi)²⁹.

In questo senso, proprio grazie alla sua organicità e tecnicità, la nuova legislazione ha “normalizzato” il terzo settore e i suoi enti. Li ha resi una tipologia organizzativa “tra le altre”, ma “distinta dalle altre”, in un contesto ordinamentale che si ispira al principio della pluralità delle forme organizzative (anche con riguardo alle forme di esercizio di attività economico-imprenditoriale)³⁰. Una veste giuridica cui può ricorrere chiunque sia animato da finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e non trovi pertanto nel modello delle società lucrative e delle società mutualistiche, così come in quello degli enti (meramente) senza scopo di lucro (cioè le associazioni e fondazioni ordinarie del codice civile), adeguate risposte alle proprie esigenze.

In termini di importanza, e nonostante il nome che porta, il terzo settore non è perciò “terzo” rispetto a nessun altro settore. Sulla necessità di superare il binomio Stato-mercato e la conseguente alternativa tra pensiero liberale e pensiero socialista, nonché di guardare alla società civile e alle sue strutture organizzative in maniera diversa, ovvero in chiave propositiva piuttosto che residuale, si è di recente espressa, sulle orme di autorevole dottrina economica³¹, una non meno autorevole dottrina giuridica³². Condividiamo pienamente questa impostazione, a condizione, però, che essa non si spinga sino ad invocare l’immunità degli enti del terzo settore da qualsivoglia disciplina, ovvero da regole di organizzazione e funzionamento (nonché da controlli esterni) che ne garantiscano la coerenza con la specifica identità. Gli enti del terzo settore non dovrebbero infatti né essere destinatari di una disciplina “ossessiva”³³ né andare esenti da ogni etero-regolamentazione, bensì, molto semplicemente, essere oggetto di una disciplina particolare rispettosa dei loro tratti peculiari, e ciò anche alla luce del principio costituzionale di eguaglianza sostanziale che impone al legislatore di trattare in maniera differente situazioni e fattispecie tra loro diverse. Del resto, il *favor* legislativo di cui gli enti del terzo settore sono destinatari, e dunque la loro differenza di trattamento rispetto agli enti di diritto comune, impone la previsione a loro carico di oneri a garanzia della loro particolare “meritevolezza” alla luce dei valori costituzionali, e dei successivi controlli pubblici, anch’essi costituzionalmente necessari rispetto ad enti agevolati³⁴.

Un certo “equilibrio” nella disciplina del fenomeno, al di là della perfettibilità di singole disposizioni (ma quale normativa è mai perfetta?), sembra essere stato raggiunto dalla legislazione del 2017, il cui grado di “salianza costituzionale” è stato infatti giudicato “elevato”³⁵. Tanto più se si pensa che essa si compone non solo di norme imperative e cogenti, che comprimono l’autonomia privata, ma anche di norme dispositive e suppletive, che l’autonomia privata non già limitano bensì supportano, e che molte delle vigenti norme imperative e cogenti sono in realtà “graduate” in base a criteri dimensionali, così da tenere conto della capacità dell’ente del terzo settore di sopportare gli oneri generati dalla loro applicazione³⁶.

Un aspetto particolarmente interessante per la scienza giuridica in generale è che la nuova legislazione sul terzo settore rientra a nostro avviso tra le “buone leggi che rendono le persone buone”³⁷. Non assume infatti come modello antropologico di riferimento l’*homo oeconomicus* che mira alla massimizzazione del proprio benessere individuale, bensì l’uomo altruista o quanto meno ego-altruista, cui fornisce una possibile struttura di azione, cioè l’ente del terzo settore, attraverso la quale realizzare il suo orientamento solidaristico³⁸. In questo senso, il ribaltamento di prospettiva rispetto alla disciplina delle società lucrative, concepite allo scopo di dividere gli utili d’impresa (art. 2247, codice civile), appare evidente.

Il diritto non deve infatti essere impiegato soltanto per prevenire, limitare e sanzionare il *bad man*, oppure per sostenere il desiderio di accumulazione dell’*homo oeconomicus* – ciò che peraltro, in virtù del c.d. meccanismo di *crowding out*, tenderebbe “a far aumentare nella popolazione la percentuale delle motivazioni estrinseche e quindi ad accrescer la diffusione dei comportamenti di tipo antisociale”³⁹ – ma altresì per promuovere e facilitare comportamenti virtuosi di persone buone che aspirano a diventare migliori. La legge sul terzo settore illumina su questo possibile ruolo, spesso trascurato, del diritto come “diritto delle persone buone”⁴⁰. E la

scienza giuridica può così cominciare ad allinearsi a quella economica, che da qualche tempo ha invece acquisito consapevolezza della fallacia del paradigma esclusivo dell'*homo oeconomicus* ed inizia a riformulare le proprie teorie muovendo da presupposti antropologici di natura diversa (l'*homo donator* o l'*homo reciprocans*)⁴¹.

Ancora più in particolare, il nuovo diritto del terzo settore impatta prepotentemente sulla teoria e il sistema del diritto privato, specialmente quello delle organizzazioni.

Il diritto privato degli enti giuridici non aveva infatti vissuto sin qui quel rinnovamento che aveva invece già interessato altri settori del diritto privato. Era rimasto legato all'idea del "diritto privato moderno ... come forma giuridica del capitalismo" e come disciplina esclusiva di interessi economico-patrimoniali, comunque individualistici⁴². All'"invenzione della società di capitali", quale "uno degli elementi più importanti della costruzione, da parte dello Stato, di un ordinamento giuridico adeguato ai processi di sviluppo del capitalismo"⁴³, non avevano fatto seguito parallele invenzioni rivolte invece alla promozione e sviluppo delle esigenze organizzative della società civile, rimaste dipendenti dalla "scarna" disciplina del primo libro del codice civile. È chiaro ed evidente come il nuovo diritto del terzo settore abbia profondamente modificato questa realtà normativa, aprendo anche il diritto privato delle organizzazioni alla tutela e valorizzazione di interessi non patrimoniali della persona e della comunità, nonché al principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale⁴⁴.

Questo passaggio legislativo è inoltre di grande momento per il giurista che aspira a studiare i fenomeni organizzativi in prospettiva unitaria e sistematica, superando quelle artificiose barriere che sono l'esclusivo frutto di articolazioni disciplinari (come quella tra diritto pubblico e diritto privato, ed in particolar modo tra diritto privato e diritto commerciale) ingiustificate e pregiudizievoli se producono l'effetto di spezzare l'unità del pensiero giuridico e legittimare il giurista ad ignorare fenomeni capaci di illuminare o arricchire la sua analisi sol perché si manifestano oltre le frontiere del suo specifico settore disciplinare.

La nuova disciplina del terzo settore mostra infatti, chiaramente ed inequivocabilmente, che i tradizionali confini tra enti del primo libro (quelli non societari) ed enti del quinto libro del codice civile (quelli societari) sono definitivamente saltati. Unitamente ad altre recenti discipline (come quella sulle società *benefit*), conferma infatti che le strutture organizzative del quinto libro, cioè le società, possono essere impiegate per le più svariate finalità, incluse quelle civiche, solidaristiche e di utilità sociale che connotano le imprese sociali; e che le strutture organizzative del primo libro del codice civile, cioè le associazioni e le fondazioni, possono essere impiegate per lo svolgimento di attività di varia natura, anche imprenditoriali. Anche per questa via si ha dunque riprova dell'impossibilità di separare (anche "fisicamente" nella legislazione) la sfera economica da quella sociale, predisponendo per ciascuna di esse strutture organizzative *ad hoc*, separate e non comunicanti tra loro (come invece avveniva nell'originario progetto del codice civile, dove agli enti societari, collocati nel quinto libro, era demandato lo svolgimento di impresa e il perseguimento di obiettivi economici, mentre agli enti non societari, collocati nel primo libro, era affidato il perseguimento di obiettivi sociali o quanto meno "ideali").

Assieme ad altri "codici di settore", il Codice del terzo settore dimostra poi che la crescente complessità delle relazioni socio-economiche non può essere governata esclusivamente da regole di diritto privato, ma richiede sempre più quella che Rodotà definiva una "strategia giuridica integrata"⁴⁵, tale da affiancare e coniugare, tra le altre, la prospettiva privatistica e quella pubblicistica, la dimensione individuale e la dimensione collettiva della tutela.

La nuova legislazione, infine, rende manifesta la scarsa utilità di un approccio giuridico puramente formalista, e la necessità, in nome del principio di effettività, di una maggiore concretezza del pensiero giuridico e di una sua capacità di sintesi con prospettive diverse, quali quella economica e sociologica. Il diritto, molto banalmente, non è mai fine a sé stesso: le norme giuridiche si producono per uno scopo, rispetto al quale devono essere indirizzate e valutate, e a tal fine l'esigenza della loro "coerenza formale" potrebbe cedere il passo a quella della loro effettività rispetto allo scopo. Ciò non significa che la qualità dei testi legislativi debba essere trascurata o che non ci si debba preoccupare di come un determinato provvedimento legislativo si collochi nel sistema. Significa soltanto che le risorse, per definizione "scarse", devono essere utilizzate anzitutto per raggiungere obiettivi precisi e concreti, ciò che in molti casi potrebbe anche richiederne l'impiego per l'"ascolto" di coloro che sono portatori di interesse (o *stakeholder*) rispetto ad una determinata disciplina, così come è avvenuto nel processo che ha portato all'adozione dei decreti legislativi di riforma del terzo settore".

[1] Entrambi i decreti hanno attuato la legge delega 6 giugno 2016, n. 106. Altri decreti legislativi emanati in attuazione della medesima legge delega 106/2016 sono il d.lgs. 111/2017 sull'istituto del cinque per mille e il d.lgs. 40/2017 sul servizio civile universale, che però, pur essendo di primario interesse per gli enti del terzo settore, non riguardano solo questi ultimi. Inattuata è stata invece la delega sulla riforma del primo libro del codice civile, pur contenuta nella legge 106/2016: sulle possibili ragioni giustificatrici di questa scelta governativa, cfr. Fici, Profili e principi generali della riforma del terzo settore, in Fici et al., Dalla parte del terzo settore. La riforma letta dai suoi protagonisti, Bari, 2020, p. 25 ss.

[2] Cfr. Borzaga, Opportunità e limiti della riforma del terzo settore, in Fici (a cura di), La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione, Napoli, 2018, p. 57: *“nonostante ... nel linguaggio comune il termine usato per indicare sia la legge delega n. 106 del 2016 che i decreti attuativi della stessa ... sia quello di “riforma”, è evidente che questo complesso di norme, più che riformare il Terzo settore compie una vera e propria opera di istituzionalizzazione. Se infatti fino a ieri questo termine era utilizzato, soprattutto nelle scienze sociali, esclusivamente per descrivere in due sole parole il sempre più variegato insieme di organizzazioni che operavano perseguendo finalità di interesse generale (o sociale), alcune delle quali spesso prive di un vero e proprio riconoscimento, a partire da oggi nell'ordinamento italiano esso indica un soggetto unitario, con caratteristiche, confini, finalità e responsabilità precisi. In ragione di ciò ad esso è attribuita una dignità pari a quella delle istituzioni pubbliche e delle imprese o, detto in termini più precisi, del privato lucrativo”*. Per diverse ragioni, le preesistenti discipline sulle organizzazioni di volontariato (l. 266/1991), sulle cooperative sociali (l. 381/1991), sulle ONLUS (d.lgs. 460/97), sulle associazioni di promozione sociale (l. 383/2000) e sull'impresa sociale (d.lgs. 155/2006) non erano capaci di dar luogo ad un diritto del terzo settore in senso proprio.

[3] Cfr. Fici, Sulle basi costituzionali del nuovo diritto del terzo settore, in Annali 20/2019 del Dipartimento giuridico dell'Università degli Studi del Molise. Studi in onore di Valentino Petrucci, Napoli, 2019, p. 199 ss.; nonché Id., Profili e principi generali della riforma del Terzo settore, cit., p. 3 ss.

[4] Una deroga è stata successivamente introdotta dall'articolo 11-sexies, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, con riguardo agli enti risultanti dalla “trasformazione” delle IPAB.

Oggi si legge infatti nell'art. 4, comma 2, CTS, quanto segue: “sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima”. Analoga previsione si trova nell'art. 4, comma 3, d.lgs. 112/2017. Regole particolari valgono però per le imprese sociali ai sensi dell'art. 4, d.lgs. 112/2017.

[5] Solo l'impresa sociale societaria ha una limitata possibilità di distribuire dividendi ai soci: cfr. art. 3, d.lgs. 112/2017.

[6] Sicché, costituendo anch'esso un requisito costitutivo della natura giuridica di ETS, un ente non iscritto al RUNTS non potrebbe qualificarsi come ETS e far uso della relativa denominazione, nonostante presenti tutti gli altri requisiti di qualificazione precedentemente elencati nel testo. Gli ETS devono inoltre iscriversi nel registro delle imprese qualora svolgano attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (art. 11, comma 2, CTS). Le imprese sociali s'iscrivono nel Registro delle imprese (sezione “imprese sociali”) e non nel RUNTS, cui però in ogni caso i dati sulle imprese sociali transiteranno, per essere inserite in una sua apposita sezione.

[7] Cfr. Weisbrod, Toward a Theory of the Voluntary Non-profit Sector in a Three-Sector Economy in Id. (ed.), The Voluntary Non-profit Sector, Lexington, 1977, nonché in Rose-Ackerman (ed.), The Economics of Non-profit Institutions, OUP, 1986, p. 21 ss.; Hansmann, The Role of Non-profit Enterprise, in Yale Law Journal, 1980, p. 835 ss., nonché in Rose-Ackerman (ed.), The Economics of Non-profit Institutions, cit., 57 ss.; Anheier & Seibel (eds.), The Third Sector: Comparative Studies of Non-profit Organizations, Berlin-New York, 1990; Salamone & Anheier (eds.), Defining the non-profit sector. A cross-national analysis, Manchester University Press, 1997.

[8] Antesignana la legge spagnola del 2011 (Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social) cui hanno fatto seguito la legge portoghese del 2013 (Lei 30/2013, de 8 de maio, Lei de Bases da Economia Social) e quella francese del luglio del 2014 (Loi 2014-856, du 31 juillet 2014, relative à l'économie sociale et solidaire).

Queste leggi sono presentate e discusse in Fici (a cura di), *Diritto dell'economia sociale. Teorie, tendenze e prospettive italiane ed europee*, Napoli, 2016.

[9] Cfr. Defourny, *Third sector*, in Bruni e Zamagni (eds.), *Handbook on the Economics of Reciprocity and Social Enterprise*, Cheltenham-Northampton, 2013, p. 400 ss., il quale peraltro ritiene che quello di "terzo settore" per denominare questo insieme di organizzazioni è il termine più neutrale e perciò capace di superare specificità di luogo o d'altro genere.

[10] Cfr. Salamon & Sokolowski, *Beyond Nonprofits: Re-conceptualizing the Third Sector*, in *Voluntas*, 2016, p. 1515 ss.

[11] Cfr. Borzaga, *Opportunità e limiti della riforma del terzo settore*, cit., p. 62, il quale annovera tra i punti di forza della nuova disciplina quello di "aver dato una definizione unitaria del Terzo Settore, in positivo e basata su criteri diversi e più coerenti di quelli fino ad ora utilizzati anche a livello internazionale".

[12] In questa classificazione – che peraltro ammette figure ibride (come le società benefit, che in essa si collocherebbero tra il secondo e il quinto settore) – l'ordine numerico non esprime un ordine di importanza.

L'obiettivo è soltanto mettere in mostra la pluralità delle forme organizzative che, operando nel mercato, possono costituire risposta (diversa) ai (medesimi) bisogni economico-sociali; quella pluralità decantata da autorevoli economisti per i suoi effetti positivi a livello macroeconomico, sostenuta dalle istituzioni europee, ed efficacemente promossa dal legislatore italiano mediante questa nuova legislazione organica sugli enti di terzo settore: Cfr. Stiglitz, *Moving beyond Market Fundamentalism to a More Balanced Economy*, in *Annals of Public and Cooperative Economy*, 2009, p. 45 ss.; e, tra le altre, la Comunicazione della Commissione europea COM(2014)18 del 23 febbraio 2014, sulla promozione delle società cooperative in Europa, dove si legge: "today the Commission recognizes the rich variety of enterprise forms in the EU is an important element for the EU economy".

[13] Cfr. Hansmann, *The Role of Nonprofit Enterprise*, cit., p. 838: "*A nonprofit organization is, in essence, an organization that is barred from distributing its net earnings, if any, to individuals who exercise control over it, such as members, officers, directors, or trustees. By 'net earnings' I mean here pure profits—that is, earnings in excess of the amount needed to pay for services rendered to the organization; in general, a nonprofit is free to pay reasonable compensation to any person for labor or capital that he provides, whether or not that person exercises some control over the organization. It should be noted that a nonprofit organization is not barred from earning a profit. Many nonprofits in fact consistently show an annual accounting surplus. It is only the distribution of the profits that is prohibited. Net earnings, if any, must be retained and devoted in their entirety to financing further production of the services that the organization was formed to provide.*"

Si tratta, invero, di una nozione di non distribuzione di utili molto vicina a quella di cui all'art. 8 del Codice del Terzo settore.

[14] Come ben sottolineano Ponzanelli e Montani, *Dal "groviglio di leggi speciali" al codice del terzo settore*, in Fici (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, cit., p. 36 s.: "il nuovo codice ... introducendo la nozione di ente del Terzo settore provvede ad una qualificazione in positivo: dal non distribution constraint all'obbligo di reinvestimento. Ben inteso, il divieto di distribuzione degli utili non svanisce e, anzi, trova rinnovata valenza attraverso un'esplicita previsione: ma da unico criterio differenziale diviene uno degli elementi costitutivi dell'ente del Terzo settore, che si colora di una connotazione positiva, divenendo, più specificamente, divieto di ripartizione dell'utile e obbligo di destinazione di tutte le entrate nel patrimonio dell'ente stesso per il miglior perseguimento dell'attività e dello scopo statutario".

[15] Cfr. sul punto Rossi et al., *Identità e rappresentanza del terzo settore*, in Zamagni (a cura di), *Libro bianco sul terzo settore*, Bologna, 2011, p. 61 ss.

[16] A cui ben introducono, gli scritti di Lombardi, *Il rapporto tra enti pubblici e terzo settore*, e di Scalvini, *Co-programmazione, co-progettazione e accreditamento: profili e questioni applicative*, entrambi in Fici (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, cit., rispettivamente p. 219 ss. e p. 263 ss.

[17] Cfr. Borzaga, *Opportunità e limiti della riforma del terzo settore*, cit., p. 63, il quale annovera tra i limiti della riforma, "il non aver avuto il coraggio di superare completamente la frammentazione delle forme organizzative che ha accompagnato lo sviluppo della legislazione civilistica e fiscale degli ultimi quattro decenni, in particolare la distinzione tra organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e

altre organizzazioni di terzo settore, quella tra enti commerciali e non commerciali, ma anche quella tra cooperative sociali e imprese sociali”.

[18] Non rappresenta un'ulteriore fattispecie particolare di ente del terzo settore l'ente religioso civilmente riconosciuto nonostante la riforma ad esso dedichi specifiche norme (sia nel Codice che nel decreto sull'impresa sociale). Queste ultime, invero, sono volte non già a consentire all'ente religioso di divenire (particolare) ente del terzo settore (l'ente religioso civilmente riconosciuto, considerato il suo fine di culto essenziale e prevalente, non potrebbe mai essere o divenire tale), bensì soltanto ad estendere e conformare l'applicazione della disciplina del terzo settore ad un tipo di ente affatto peculiare quale è, appunto, l'ente religioso civilmente riconosciuto.

Sul punto cfr., già a partire dalla formula “enti religiosi civilmente riconosciuti”, l'approfondita analisi di Simonelli, *Gli enti religiosi civilmente riconosciuti e la riforma del terzo settore*, in Fici (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, cit., p. 307 ss.

Parimenti, non costituiscono una tipologia particolare di enti del terzo settore i centri di servizio per il volontariato (CSV) di cui agli artt. 61 e ss. del Codice, poiché quella di CSV è una funzione (di servizio al volontariato) che può essere attribuita (da un apposito organismo) ad un ente del terzo settore dotato di certe caratteristiche: cfr. Fici, *La riforma dei centri di servizio per il volontariato*, in Id. (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, cit., p. 377 ss.

[19] Giova qui sottolineare che costituire un ente particolare del terzo settore (una ODV, un'impresa sociale, ecc.) è una scelta e non già un obbligo. Pertanto, niente impedisce agli interessati di costituire un ente del terzo settore in generale qualora non vogliano o non possano costituirne uno in particolare. In questo senso, l'ente del terzo settore in generale è anche la figura “residuale” (non a caso denominata “altro ente del terzo settore” ai fini dell'iscrizione nel RUNTS).

[20] Anche se, sotto il profilo del merito, condividiamo quanto scrive Zamagni, *Introduzione: slegare il terzo settore*, in Id. (a cura di), *Libro bianco sul terzo settore*, cit., p. 17, ovverosia che: “la pluralità delle figure giuridiche nel Terzo settore è un bene che il legislatore deve difendere ad ogni costo, anche contro i tentativi, di tanto in tanto ricorrenti, di procedere ad una sorta di *reductio ad unum*”.

[21] Cfr. più ampiamente Fici, *L'attività degli enti del terzo settore*, in Gorgoni (a cura di), *Il codice del terzo settore. Commento al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117*, Pisa, 2018, p. 61 ss.

[22] Cfr. Ponzanelli e Montani, *Dal “groviglio di leggi speciali” al codice del terzo settore*, cit.

[23] Già Zamagni, *Introduzione: slegare il terzo settore*, cit., p. 31, proponeva: “è importante ... che le eventuali trasformazioni – sempre che avvengano entro il Terzo settore e con la giusta attenzione a impedire operazioni fiscalmente elusive – non trovino sbarramenti o impedimenti di sorta”.

[24] Anche se l'esercizio di attività d'impresa non è precluso agli enti del terzo settore diversi dalle imprese sociali: cfr. Fici, *L'impresa sociale e le altre imprese del terzo settore*, in *Analisi giuridica dell'economia*, 2018, n. 1, p. 19 ss.

[25] L'enorme crescita delle cooperative sociali anche negli anni successivi al d.lgs. 155/2006 dimostra questo assunto: l'ISTAT, nell'ultimo censimento relativo al 31 dicembre 2015, ritiene vi siano 16.125 cooperative sociali esistenti (il 4,8% in più di quelle esistenti al 31 dicembre 2011).

[26] Per approfondimenti, cfr. Fici, *La nuova impresa sociale*, in Id. (a cura di), *La riforma del terzo settore e dell'impresa sociale. Una introduzione*, cit., p. 343 ss.

[27] Cfr. Bozzi, *Terzo settore: osservazioni a “prima lettura” su una riforma culturale prima che giuridica*, in *Contratto e impresa*, 2017, p. 1253 ss.

[28] Le origini del termine pare possano farsi risalire ad un'idea formulata negli Stati Uniti, impiegando proprio questa terminologia, in due lavori, coevi, del 1973, di Theodore Levitt e di Amitai Etzioni (cfr. Levitt, *The Third Sector: New Tactics for a Responsive Society*, Amacom, New York, 1973, ed Etzioni, *The Third Sector and Domestic Missions*, in *Public Administration Review*, 1973, p. 314 ss.: cfr. Lorentzen, *Sector Labels*, in Taylor (ed.), *Third Sector Research*, Springer, Berlin-Heidelberg, 2010, p. 25).

Nel c.d. “terzo settore” i due autori individuavano una possibile alternativa al dualismo tra stato e mercato nella soddisfazione di bisogni economici e sociali. Prescindendo dagli enti e dalle iniziative che essi vi riconducevano (molte delle quali sicuramente non rientranti nel concetto di terzo settore così come consacrato nella nostra legislazione di riforma), il settore era dunque “terzo” in quanto distinto dagli altri due settori che sin lì si contendevano il campo nel dibattito tra fautori del capitalismo (e dunque del mercato e delle imprese private come soluzione alle questioni sociali) e sostenitori del socialismo (cioè dell’amministrazione statale nella veste di produttore di beni e servizi). Il terzo settore, peraltro, era da un lato inteso come un’opzione aggiuntiva e non già sostitutiva delle altre due, dall’altro concepito come qualcosa di “ibrido” rispetto ai restanti, e perciò in certe situazioni più efficace, perché in grado di combinare l’efficienza e perizia, tipiche del settore privato, con la cura di interessi pubblici, propria del settore pubblico.

[29] Nel “chiunque” rientrano, tra gli altri, sia gli individui che si organizzano per svolgere insieme attività di interesse generale, sia lo Stato e gli altri enti pubblici che ricercano un partner privato assieme al quale realizzare l’interesse generale.

[30] Ovvero, come si usa dire adesso, senza che ciò muti la sostanza delle cose, alla biodiversità dei modelli organizzativi.

[31] Cfr. Zamagni, Introduzione: slegare il terzo settore, cit., p. 13 ss.

[32] Cfr. Lipari, Il ruolo del terzo settore nella crisi dello Stato, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, 2018, p. 637 ss.

[33] Ci pare che questa preoccupazione emerga in Lipari N., Il ruolo del terzo settore nella crisi dello Stato, cit., là dove giudica il codice del terzo settore “tutto incentrato sul tentativo di ricondurre l’attività del c.d. terzo settore sotto l’ombra disciplinare dello Stato”.

[34] Cfr. Gori, Il sistema delle fonti nel diritto del terzo settore, in Osservatorio sulle fonti, 1/2018, p. 8 ss.

[35] Da Gori, Il sistema delle fonti nel diritto del terzo settore, cit., p. 10 s., secondo cui “Sebbene la legislazione del Terzo settore sia percepita spesso (con una prospettiva miope e gravemente erronea) come una sorta di compilazione di norme “tecniche”, soprattutto fiscali, di favore e di oneri, in verità è assai elevato il suo grado di salienza costituzionale: essa, infatti, esprime principalmente una valutazione di meritevolezza di determinati fini ed attività svolti da soggetti privati e, solo di riflesso, ne stabilisce le condizioni di svolgimento sul piano civile e fiscale”.

[36] Gli esempi sono numerosi: si pensi, ad esempio, all’obbligo di redigere il bilancio sociale, che scatta solo quando l’ente del Terzo Settore abbia entrate superiori ad un milione di euro (art. 14, comma 1, Codice), o all’obbligo di redazione del bilancio di esercizio, per cui gli enti del terzo settore con entrate inferiori a 220.000 euro possono ricorrere alla più semplice forma del rendiconto per cassa (art. 13, comma 2). Altri esempi importanti si ritrovano all’art. 30, con riguardo all’obbligo di nominare un organo di controllo interno, e all’art. 31, con riguardo all’obbligo di nominare un revisore legale dei conti.

[37] Cfr. Stout, Cultivating Conscience. How Good Laws Make Good People, Princeton University Press, 2011. Tra queste leggi, “buone” nel senso suindicato, rientrano, tra le altre, le recenti discipline sul “dopo di noi”, sulla lotta agli sprechi alimentari, sul servizio civile universale.

[38] In conformità al compito primario del terzo settore, che secondo Zamagni, Introduzione: slegare il terzo settore, cit., p. 13, consiste nel “concorrere a forgiare il carattere umano e così ... contribuire ad assecondare il progresso morale e civile del paese”.

[39] Così Zamagni, Introduzione: slegare il terzo settore, cit., p. 48.

[40] Cfr. Feldman, The Law of Good People, Cambridge-New York, 2018.

[41] Cfr., in termini generali, ed anche per ulteriori riferimenti bibliografici, Resta, Il diritto e i limiti della razionalità economica, in Fici (a cura di), Diritto dell’economia sociale. Teorie, tendenze e prospettive italiane ed europee, cit., p. 27 ss.

[42] Cfr. Salvi, Capitalismo e diritto civile. Itinerari giuridici dal Code Civil ai Trattati europei, Bologna, 2015, p. 18 e p. 140.

[43] Così Salvi C., *Capitalismo e diritto civile. Itinerari giuridici dal Code Civil ai Trattati europei*, cit., p. 50.

[44] Cfr. in generale, per questa prospettiva di indagine ed analisi, Nuzzo (a cura di), *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato* (2 voll.), Torino, 2014, ed ivi in particolare lo scritto di Fernández del Moral Domínguez, *Carta delle fondazioni e ordinamento del terzo settore*.

[45] Cfr. Rodotà, *Protezione dei dati e circolazione delle informazioni*, in Id., *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, p. 41 ss., spec. p. 93 ss.

Rapporto sullo stato e le prospettive della legislazione sul Terzo Settore in Italia



IN ARRIVO A GENNAIO 2021.



Milano, 11 e 12 giugno 2020¹⁰

Il primo evento digitale dedicato alle persone, alla solidarietà, all'economia civile



AGENDA

11 GIUGNO



| 09:00 |

LA REPUBBLICA E LA COSTITUZIONE

con la Presidente della Corte Costituzionale
MARTA CARTABIA

video lettura della Costituzione con incursione di
ANNA FOGLIETTA

conduce Luciano Fontana



| 09:30 |

IL SENSO CIVICO DEGLI ITALIANI

con **NANDO PAGNONCELLI, CARLO
MONTALBETTI** e **ANGELO MORETTI**

testimonianza video del **Consorzio Sale della
Terra**

conduce Elisabetta Soglio



| 12:30 |

IL TERZO SETTORE ALLA PROVA DEL COVID

con **CLAUDIA FIASCHI, CARLO BORGOMEO,
ELIO, LUCIO MODERATO** e **DANILO DE BIASIO**

video inchiesta sull'**Ospedale Fiera di Bergamo**

¹⁰ <https://www.corriere.it/buone-notizie/civil-week/>.

Riforma del Terzo settore

30 giugno 2020

Con "Riforma del Terzo settore" si indica il complesso di norme che ha ridisciplinato il *no profit* e l'impresa sociale. Ad oggi, l'intervento legislativo non è stato ancora completato, in quanto non sono stati emanati tutti gli atti previsti dai decreti legislativi di attuazione della legge delega 106/2016.

All'inizio della XVIII Legislatura, sono stati esaminati, dalle competenti Commissioni parlamentari, gli schemi dei decreti integrativi e correttivi del Codice del Terzo Settore e del Decreto di revisione dell'impresa sociale.

Di specifico interesse per il Terzo settore, anche le modifiche introdotte al Codice dal cosiddetto [Decreto Fiscale](#) che, fra l'altro, hanno fornito un nuovo criterio per la determinazione della natura commerciale o non commerciale degli enti del Terzo settore e sono intervenute sulla disciplina per le deduzioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore. Si segnalano inoltre le modifiche alla normativa di settore introdotte dal [Decreto Semplificazioni](#) che, dopo l'innalzamento previsto dalla legge di Bilancio 2019, ha ripristinato l'aliquota IRES al 12%²⁵ per le attività del Terzo settore e ha incluso le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (cd. "ex IPAB") nel novero degli enti del Terzo settore.

In ultimo, viste le misure poste in essere nel periodo emergenziale COVID-19, il Decreto Igge "Cura Italia" ha rinviato, dal 30 giugno al 31 ottobre 2020, il termine entro il quale le *Onlus*, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (ASP) devono adeguare i propri statuti alle disposizioni contenute nel Codice del terzo settore. Entro lo stesso termine del 31 ottobre 2020, le imprese sociali possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

Indice dei contenuti

- 1 La legge delega 106/2016 per la riforma del Terzo Settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.
- 2 Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017).
- 3 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale (D. Lgs. 112/2017).
- 4 Tassazione degli enti di Terzo Settore.
- 5 Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (ex IPAB).
- 6 Disposizioni particolari su alcuni enti del Terzo Settore.
- 7 Disciplina del 5 per mille IRPEF.
- 8 Statuto della Fondazione Italia sociale.

I Csv in Europa

Report attività nel periodo dal 2015 al 2019

Report¹¹


Indice

INTRO - AREA EUROPA Csv	2
Area Europa nei Csv	3
EVENTIE FORMAZIONE	4
INFOBANDI	7
PROGETTI E PARTNER	9
Fondi diretti e indiretti	9
Chi non partecipa a progetti.....	11
Partner	13
Budget.....	14
MOBILITÀ FORMATIVE	14
Invio all'estero	14
Accoglienza in Italia	16
TEMI E PROSPETTIVE	18
Temi e programmi dei progetti realizzati.....	18
Progetti futuri	20
RETI EUROPEE	23
IN CHE MODO CSVNET POTREBBE SUPPORTARE L'ATTIVITA' DEL Csv IN EUROPA	24

TEMI E PROSPETTIVE

Temi e programmi dei progetti realizzati

Giovani (60%), migranti (50%), educazione (40%), ambiente (35%) e povertà (35%) sono i temi su cui più hanno puntato i Csv nei progetti europei. Nessun Csv ha indicato beni culturali, lotta alle dipendenze e salute.



¹¹  Realizzato da Nicolò Triacca, aggiornato al 30 giugno 2020. Si legge in <https://www.csvnet.it/>.

Le imprese sociali e i loro ecosistemi in Europa¹²

La mappatura delle imprese sociali e dei loro ecosistemi in Europa.

“Negli ultimi anni le **imprese sociali** sono **aumentate progressivamente** in termini di dimensioni e **rilevanza** e hanno suscitato un notevole **interesse** da parte di diversi stakeholder, tra cui ricercatori, responsabili politici, amministrazioni pubbliche, istituzioni internazionali e intermediari finanziari nella maggior parte dei Paesi europei. Tuttavia, le imprese sociali sono meno visibili di quanto la loro diffusione imporrebbe e molti stakeholder faticano a capire la loro natura.

La **Commissione Europea**, per dare seguito alla Social Business Initiative (SBI) e **per rafforzare la visibilità e il riconoscimento delle imprese sociali**, ha commissionato uno **studio per "mappare le imprese sociali e i loro ecosistemi in Europa"**.

Il **primo studio** è stato pubblicato per fasi **nel 2014 e nel 2015**. Il **presente studio** invece **aggiorna il quadro del 2014-2015 alla luce dei rapidi cambiamenti del contesto**. Inoltre, contribuisce a precisare e ad incrementare la stima del numero complessivo di organizzazioni che possono essere intese come imprese sociali e individua dei punti in comune e delle variazioni nei paesi indagati.

Per raggiungere questi obiettivi, la **mappatura del 2018-2020** ha **coinvolto diversi attori**: più di 70 ricercatori, tra cui ricercatori nazionali, membri di comitati consultivi o di amministrazione, esperti in settori specifici e più di 750 stakeholder che hanno contribuito alle riflessioni critiche e di merito.

Questo articolato quadro di riferimento ha permesso l'**aggiornamento di 28 relazioni per gli Stati membri dell'UE** e la **produzione di schede conoscitive per sette paesi di riferimento non UE** (Albania, Islanda, Montenegro, Macedonia settentrionale, Norvegia, Serbia e Turchia) per un totale di 35 relazioni nazionali (*Per l'elenco dei Paesi inclusi nelle varie mappature si rimanda alla Tabella 6 in Appendice*). Inoltre, ha consentito l'**analisi di oltre 100 esempi concreti di buone pratiche** di imprese sociali che operano in diversi settori di interesse generale e ha contribuito a **50 indagini esplorative di casi studio in 11 paesi**.

Durante lo studio sono **emerse varie sfide**, in particolare la **forte specificità per paese** del fenomeno dell'impresa sociale, **che riflette le diverse tradizioni** e i diversi **contesti istituzionali** così come le policies nazionali ed i quadri legislativi in rapida evoluzione.

I confini dell'impresa sociale e i suoi modelli di evoluzione.

Definizione di impresa sociale.

Il punto di partenza dello studio di mappatura è stato l'adozione di una **concezione comune di impresa sociale** che si ispira alla definizione **approvata dalla Commissione Europea** attraverso la sua Social Business Initiative (SBI). Questa definizione è stata **ulteriormente articolata a livello operativo su tre dimensioni** che contraddistinguono l'impresa sociale:

- la dimensione **sociale**
- la dimensione **imprenditoriale**
- la dimensione **della proprietà della governance**.

Sulla base di questa definizione, **le imprese sociali**, oltre a mostrare le tipiche caratteristiche di tutte le imprese, **devono perseguire un esplicito obiettivo sociale**. Ciò implica che i prodotti forniti / attività gestite, devono avere una **connotazione di interesse pubblico e sociale**.

¹²  Testo realizzato da Ilda Curti, che ha curato la traduzione dell'Executive Summary del Report *Social Enterprises and their Ecosystems in Europe*. Il Rapporto fornisce una panoramica aggiornata della mappatura delle imprese sociali in Europa sulla base delle informazioni disponibili a partire da gennaio 2020. Si tratta di una pubblicazione redatta da Euricse ed EMES Network su incarico della Commissione Europea, nell'ambito del Programma EaSI (Occupazione e Innovazione Sociale, 2014-2020). Tutti i riferimenti si trovano in <https://www.secondowelfare.it/> (3 luglio 2020).

Inoltre, ci si aspetta che le imprese sociali adottino **modelli di governance inclusivi**: questo comporta l'impegno di diverse categorie di stakeholder che hanno relazioni con l'impresa. Le imprese sociali, inoltre, adottano un dispositivo specifico - il vincolo alla distribuzione degli utili - che ha lo scopo di **garantire** che lo **scopo sociale perseguito dall'impresa sociale sia salvaguardato e sopravviva nel tempo**, al di là dell'impegno dei suoi fondatori.

Tabella 1. Un tentativo di rendere operativo il concetto di impresa sociale basato sulla SBI.

Dimensione principale	Definizione generale	Requisiti minimi
Dimensione economica / imprenditoriale	<p>Produzione stabile e continuativa di beni e servizi > I ricavi sono generati principalmente dalla vendita diretta di beni e servizi a utenti privati, soci e contratti pubblici.</p> <p>Uso (almeno in parte) di fattori di produzione funzionanti nell'economia monetaria (lavoro retribuito, capitale, attività) > Malgrado si avvalgano sia di volontari (soprattutto nella fase di avvio) sia di risorse non commerciali per diventare sostenibili, le SEs^[2] normalmente utilizzano anche fattori di produzione tipici dell'economia monetaria</p>	Le SEs devono essere orientate al mercato (l'incidenza del trading dovrebbe essere idealmente intorno al 25%)
Dimensione sociale	<p>Gli obiettivi perseguiti sono esplicitamente sociali. I prodotti forniti / le attività svolte hanno una connotazione sociale e di interesse generale > I tipi di servizi offerti o di attività svolte possono variare in modo significativo da un luogo all'altro, a seconda delle esigenze non soddisfatte che emergono a livello locale o, in alcuni casi anche, dal contesto globale.</p>	Il primato della finalità sociale deve essere chiaramente stabilito dalle legislazioni nazionali, dagli statuti delle SEs o da altri documenti rilevanti.
Governance inclusiva/ dimensione societaria	<p>Modello di governance inclusiva e partecipativa > Tutti gli stakhoders sono coinvolti, a prescindere dalle norme di legge. > Il vincolo di distribuzione degli utili (soprattutto sugli attivi) garantisce che lo scopo sociale dell'impresa sia salvaguardato.</p>	La governance e/o la struttura organizzativa delle SEs deve garantire che gli interessi di tutti gli stakeholders siano debitamente rappresentati nel processo decisionale.

Fonte: European Commission (2020), Social enterprises and their ecosystems in Europe.

Nota: SEs = Social Enterprises

Le **definizioni nazionali di impresa sociale** articolano in modo diverso la dimensione imprenditoriale, sociale e quella relativa alla governance. Le **differenze** riguardano i **tipi di attività** definiti come sociali (integrazione lavorativa, erogazione di servizi sociali e sanitari e/o altre sfide sociali), la **quota di reddito** che deve essere generata dalle attività di mercato, il grado e le **modalità con le quali devono essere coinvolti gli stakeholder** nei processi decisionali.

Nello stesso tempo, il grado di accettazione del concetto di impresa sociale varia in misura significativa da un paese all'altro a seconda della rilevanza del fenomeno, dal suo tasso di sviluppo, dall'esistenza di altri concetti simili e/o confinanti più conosciuti e popolari, il numero di organizzazioni che si riconoscono come imprese sociali.

I motori dell'impresa sociale.

Le imprese sociali sono **emerse** principalmente **negli ultimi due decenni**: si sono sviluppate grazie all'**interazione tra processi bottom-up** (guidati dalla comunità) o **top-down** (guidati dall'esterno). Il loro **sviluppo** è così **plasmato dai valori della solidarietà**, che incoraggiano i cittadini ad auto-organizzarsi, e si intrecciano con specifiche **politiche pubbliche** e schemi pubblici. Si possono identificare **quattro gruppi di Paesi**, come mostrato nella Tabella 2.

Tabella 2. Motori e tendenze delle imprese sociali

Tipologia di sistema di welfare	Principali motori di incremento dello sviluppo delle SEs	Paesi
Scarsa offerta di servizi di welfare da parte degli attori pubblici e, tradizionalmente, lacune nell'erogazione di servizi e forte coinvolgimento civico	> Sperimentazioni bottom-up di nuovi servizi da parte di gruppi di cittadini > Consolidamento delle SEs grazie alle politiche pubbliche che hanno regolarizzato l'erogazione di servizi sociali	Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna
Ampia offerta pubblica di servizi di welfare, aumento degli appalti a fornitori privati	> Privatizzazione dei servizi di welfare > Dinamica bottom-up	Danimarca, Finlandia, Norvegia, Svezia, Regno Unito
Ampia offerta di strutture di welfare pubbliche e non profit, che coprono la maggior parte dei bisogni della popolazione	> Sistema di supporto pubblico per la coprogettazione e l'integrazione delle competenze > Le SEs fanno emergere con un approccio bottom-up nuove esigenze	Austria, Belgio, Francia, Germania, Paesi Bassi
Sistema di welfare sottoposto a riforme drastiche, scarsa e debole presenza di tradizione associativa e cooperativa	> Politiche pubbliche impostate (con contributi di start-up) appositamente studiate per supportare le WISEs ^[3] > Iniziative su base filantropica e di programmi di donazioni	Paesi CEE e SEE

Fonte: European Commission (2020), Social enterprises and their ecosystems in Europe.

Nota: WISEs = Work Integration Social Enterprises

Gli ecosistemi delle imprese sociali: una prospettiva comparata.

I report dei differenti Paesi mostrano che il **numero delle imprese sociali** e delle persone occupate stanno progressivamente **umentando in quasi tutti gli Stati dell'Unione Europea**. La **domanda** di servizi erogati

dalle imprese sociali **cresce** e contemporaneamente il **contesto** nel quale operano sta diventando **sempre più abilitante**.

Nel complesso c'è una **correlazione tra il grado di riconoscimento dell'impresa sociale, la sua istituzionalizzazione, la dimensione e la facilità di accesso ai finanziamenti**.

Tuttavia, il potenziale dell'impresa sociale è ancora lontano dall'essere pienamente sfruttato ed **esiste un significativo margine di miglioramento degli ecosistemi in cui le imprese sociali operano soprattutto per quanto riguarda i 4 pilastri** su cui si basano le SEs:

1. Capacità di auto-organizzarsi;
2. Visibilità e riconoscimento;
3. Accesso alle risorse;
4. Ricerca e sviluppo delle competenze.

Figura 1. Ecosistema dell'impresa sociale.



Fonte: European Commission (2020), Social enterprises and their ecosystems in Europe.

Capacità di auto-organizzarsi.

L'emergere delle imprese sociali è rafforzato dall'impegno sociale e civile di gruppi di cittadini che si **auto-organizzano**, spesso con poche risorse a disposizione, per affrontare le nuove esigenze e le sfide della società. Il consolidamento e la diffusione delle imprese sociali vengono rafforzate dalle reti di economia sociale con attività di advocacy, lobbying, formazione e capacity building, nonché attraverso forme di mutualismo. Anche i network europei sono stati fondamentali nel sostenere l'armonizzazione e la diffusione di buone pratiche e strumenti operativi.


Visibilità e riconoscimento.

Pur essendo presenti in tutti i paesi mappati, le imprese sociali mostrano **diversi gradi di riconoscimento pubblico e privato, politico e giuridico**.

Il riconoscimento politico delle imprese sociali ha acquisito maggiore rilevanza soprattutto dopo il lancio della SBI (Tabella 3). Esse sono state riconosciute politicamente sia negli Stati membri dell'UE in cui le imprese sociali e altri fenomeni simili hanno una lunga tradizione sia in quei paesi in cui l'impresa sociale è una tendenza recente.

La **mappa di Figura 2** fa luce sulle **strategie nazionali**, i piani d'azione, le politiche nazionali e i concetti che hanno contribuito a riconoscere e definire l'impresa sociale.

Figura 2. Paesi con policy rivolte alle imprese sociali



Fonte: European Commission (2020), Social enterprises and their ecosystems in Europe.

Sono inoltre evidenziati i paesi in cui i quadri politici che riguardano l'impresa sociale sono attualmente in fase di sviluppo.

Il **riconoscimento giuridico** delle imprese sociali è stata una **chiave fondamentale** per consentirne lo **sviluppo su larga scala**.


Sono state seguite due strade principali, come delineato nella mappa della Figura 3:

- **Adeguamento della normativa esistente:** normativa sulle cooperative (ad esempio, Grecia, Italia e Portogallo) e sul diritto societario (come in Lettonia e nel Regno Unito).
- **Introduzione di uno status giuridico/qualificazione/accreditamento sociale** delle imprese che consentono a diverse entità giuridiche di qualificarsi come imprese sociali e svolgere un'ampia serie di attività di interesse general. In alcuni casi, l'introduzione di uno status giuridico è avvenuta all'interno di un più ampio riconoscimento dell'economia sociale e solidale o di terzo settore (ad esempio, Francia, Romania e Slovacchia).

Tuttavia, lo sviluppo dell'impresa sociale non richiede necessariamente l'adozione di una legislazione specifica.

Le imprese sociali possono anche fare affidamento sui quadri giuridici esistenti. Paesi come l'Austria, l'Estonia, la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia hanno preferito non introdurre una legislazione specifica, pur tuttavia un numero significativo di imprese sociali operano e si sviluppano.

Figura 3. Paesi con leggi su forme giuridiche specifiche o status giuridici per le imprese sociali



Fonte: European Commission (2020), Social enterprises and their ecosystems in Europe.

Gli **atti giuridici** che hanno **contribuito a definire e regolare** i diversi **tipi di imprese sociali** sono presentati cronologicamente **nella Figura¹³ 4**.

L'arco di tempo tra il 1991 e il 2001 è stato caratterizzato principalmente dall'introduzione di nuove leggi e regolamenti per adeguare la cooperazione in relazione ai non-soci ed alla comunità, sia per consentire l'integrazione delle persone svantaggiate nel mondo del lavoro. Al contrario, dal 2001 un numero significativo di paesi ha optato per una legislazione che introducesse uno status in modo da qualificare un'ampia gamma di organizzazioni come imprese sociali.

Una **tendenza molto recente** è quella di **riconoscere l'impresa sociale attraverso leggi quadro riconoscendola come parte di un fenomeno più ampio**: l'economia sociale o solidale, il terzo settore. (...)

Oltre ad un **sistema di riconoscimento pubblico** per le imprese sociali, **alcuni paesi** utilizzano un **sistema di marchi privati, etichette e certificazioni**. Questi schemi sono stati adottati progressivamente in Austria, Finlandia, Germania, Polonia e Regno Unito. Uno dei motivi alla base della creazione di schemi di certificazione privati è la disponibilità delle imprese interessate a segnalare la loro specificità, data la mancanza di leggi e strategie ad hoc specificamente rivolte alle imprese sociali o l'esistenza di incentivi concreti che spingano le imprese sociali a registrarsi come tali.

Accesso alle risorse.

L'**accesso alle risorse finanziarie** è di **fondamentale** importanza per le imprese sociali, come per tutti i tipi di imprese. Le risorse finanziarie sono **necessarie per sostenere lo start-up e il consolidamento, nonché la continuità e la crescita** delle attività delle imprese sociali. (...)

¹³ Figura qui NON riportata. Si veda la nota 8 a pagina 23.

Tabella 3. Principali benefici fiscali per le imprese sociali.

Tipologia di beneficio fiscale	SI, senza limitazioni	SI, con limitazioni	Non previsto
Esenzione dall'imposta societaria sugli utili non distribuiti	AT, DE, EL, FR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, PL	BE, BG, CZ, ES, HR, LT, NL, PL, RO, SE, SI, SK, UK	CY, DK, EE, FI
Riduzione o esenzione IVA	AT, BE, DE, FR, HU, IT, PL, PT	LU, SK	BG, CY, CZ, DK, EE, EL, ES, FI, HR, IE, LT, LV, MT, NL, RO, SE, SI, UK
Riduzione dei costi di previdenza sociale o coperti da sovvenzioni	AT, BE, HR, SE	BG, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LV, PL, PT, SI, SK	CY, CZ, DK, EE, DE, HU, LT, LU, MT, NL, RO, UK
Riduzione fiscale ai donatori privati e/o istituzionali	-	AT, BE, BG, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, NL, PL, PT, SI, UK	CY, DK, FI, EL, MT, RO, SE, SK

Fonte: European Commission (2020), Social enterprises and their ecosystems in Europe.

Ricerca, educazione e sviluppo di competenze.

L'attività di ricerca sulle imprese sociali emerge, in Europa, negli anni '90: da allora si è consolidato il campo di ricerca scientifica e nuovi ricercatori con differenti background disciplinari se ne sono occupati.

La **ricerca** ha contribuito ad **aumentare la visibilità** delle imprese sociali e i fenomeni sociali ad esse collegati, così come è aumentata la consapevolezza dei cittadini e dei policymakers sulla rilevanza di questo schema di sviluppo sociale.

Tuttavia, la ricerca rimane abbastanza **frammentata**, sostanzialmente **descrittiva e classificatoria** e spesso utilizza definizioni di impresa sociale che differisce dalla definizione operativa dell'UE.

Un'ampia gamma di **strumenti e attività di formazione sono emersi** per colmare la mancanza di competenze degli imprenditori sociali. **Malgrado ciò molti programmi di training tendono a mimare quelli delle società tradizionali** invece di esplorare i vantaggi competitivi dell'impresa sociale rispetto a quella convenzionale.

Inoltre, c'è un **bisogno urgente di capacity building** e di **conoscenza condivisa** nei funzionari pubblici (civil servant) e negli operatori finanziari e bancari, che spesso non capiscono i fattori chiave dell'impresa sociale e i suoi bisogni.

Misurare le dimensioni delle imprese sociali.

Misurare le dimensioni delle imprese sociali è stato un **compito difficile**.

Fattori multipli concorrono a rendere **quasi impossibile offrire un quadro uniforme** delle dimensioni delle imprese sociali in Europa.

Primo, l'**affidabilità delle fonti di dati** e la **qualità** dell'informazione in esse contenuta **sono molto diverse**; secondo, l'**approccio seguito** dai ricercatori nazionali nel quantificare la dimensione delle imprese sociali nei contesti nazionali **ha influenzato** considerevolmente la **stima**.

Nel complesso, il numero di imprese sociali stimato varia da decine di migliaia¹⁴ in Belgio, Francia, Germania e Italia a poche centinaia in Croazia e a Cipro. Il grado di affidabilità dei dati, da molto alto in Italia e in Polonia a molto basso a Cipro dimostra che non è un caso che **i dati tendano ad essere più affidabili dove l'impresa sociale è stata riconosciuta e regolamentata**. (...)

Status e forme giuridiche adottate dalle imprese sociali.

Le imprese sociali hanno adottato una grande varietà di forme organizzative e giuridiche che **dipendono dal sistema giuridico nazionale** previsto dal loro Paese di appartenenza e da altre caratteristiche di contesto.

¹⁴ Tabella qui NON riportata. Si veda l'indicazione alla nota 8, pagina 23.

Tra queste vi sono **forme giuridiche/status ad hoc** che sono stati **progettati specificamente per favorire la crescita delle imprese sociali** e forme giuridiche **non** progettate esplicitamente per le imprese sociali (ad es. associazioni, cooperative e mutue, fondazioni, imprese convenzionali e tipi specifici di organizzazioni senza scopo di lucro come, ad esempio, il chitalishte in Bulgaria), che possono essere utilizzate, anche se a volte con difficoltà, per svolgere attività economiche che perseguono finalità di interesse generale.


Sulla base dei sistemi giuridici nazionali e del riconoscimento pubblico di cui godono, le imprese sociali si possono classificare in cinque gruppi distinti. Ciò detto, ci sono molte imprese sociali che continuano ad usare forme giuridiche che non sono necessariamente concepite per loro (sesto gruppo). (...)

L'impresa sociale e il panorama delle forme organizzative e dei sistemi di welfare

Tipi di impresa sociale rispetto ad altre forme organizzative.

Il diagramma tridimensionale riportato in **Figura 5** contribuisce a **posizionare le diverse forme organizzative** che operano nei paesi analizzati in relazione alle **tre dimensioni chiave** (proprietà imprenditoriale, sociale e di governance), nonché nei confronti di una tipologia ideale, rappresentata dal concetto di impresa sociale così come definita dalla SBI. Nel diagramma, **il tipo ideale coincide con il punto arancione**, posizionato in alto a destra, che illustra il forte orientamento sociale, imprenditoriale e inclusivo dell'impresa sociale. Questo diagramma illustra i confini tra le organizzazioni che soddisfano i requisiti operativi dell'UE e quelle che non corrispondono. Le organizzazioni indicate dal **punto blu** sono concepite come **imprese sociali**: la loro posizione nel diagramma è il risultato dell'interazione tra le dimensioni sociali, imprenditoriali e inclusive che soddisfano un valore minimo. Le organizzazioni contrassegnate dal **punto viola non sono** concepite come **imprese sociali**: questo è il caso, ad esempio, delle associazioni che non svolgono attività economica, le cooperative che non perseguono obiettivi di interesse generale e società convenzionali che non hanno istituzionalizzato il perseguimento di scopi sociali espliciti".

Figura 5. Tipologie organizzative e le tre dimensioni della definizione SBI





European
Commission



SOCIAL ENTERPRISES
AND THEIR ECOSYSTEMS
IN EUROPE

Comparative
synthesis report

Social Europe



Carlo Borzaga | Giulia Galera | Barbara Franchini | Stefania Chiomento | Rocio Nogales | Chiara Carini.

Countries included in the three social enterprise mappings by the European Commission

No	Country	TYPE	2014	2016	2018-2020
1	Albania	Fiche	-	-	✓
2	Austria	Report	✓	-	✓
3	Belgium	Report	✓	✓	✓
4	Bulgaria	Report	✓	-	✓
5	Croatia	Report	✓	-	✓
6	Cyprus	Report	✓	-	✓
7	Czech Republic	Report	✓	-	✓
8	Denmark	Report	✓	-	✓
9	Estonia	Report	✓	-	✓
10	Finland	Report	✓	-	✓
11	France	Report	✓	✓	✓
12	Germany	Report	✓	-	✓
13	Greece	Report	✓	-	✓
14	Hungary	Report	✓	-	✓
15	Iceland	Fiche	-	-	✓
16	Ireland	Report	✓	✓	✓
17	Italy	Report	✓	✓	✓
18	Latvia	Report	✓	-	✓
19	Lithuania	Report	✓	-	✓
20	Luxembourg	Report	✓	-	✓
21	Malta	Report	✓	-	✓
22	Montenegro	Fiche	-	-	✓
23	The Netherlands	Report	✓	-	✓
24	North Macedonia	Fiche	-	-	✓
25	Norway	Fiche	-	-	✓
26	Poland	Report	✓	✓	✓
27	Portugal	Report	✓	-	✓
28	Romania	Report	✓	-	✓
29	Serbia	Fiche	-	-	✓
30	Slovakia	Report	✓	✓	✓
31	Slovenia	Report	✓	-	✓
32	Spain	Report	✓	✓	✓
33	Sweden	Report	✓	-	✓
34	Switzerland	Report	✓	-	-
35	Turkey	Fiche	-	-	✓
36	United Kingdom	Report	✓	-	✓



La resilienza¹⁵ del Terzo Settore

“Il terzo settore rappresenta una ricchezza e una peculiarità del nostro sistema Paese. Raccoglie il complesso degli enti privati che perseguono senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in attuazione del principio di sussidiarietà sancito dalla Costituzione. In altri termini, il terzo settore è l'espressione organizzata della società civile, un mondo composito e vitale fatto di una pluralità di associazioni di volontariato, cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, solo per citare alcune delle tipologie più ricorrenti.

Sulla base degli ultimi dati Istat, nel 2017 contava oltre 350.000 enti non profit, che impiegavano poco meno di 845.000 dipendenti, un settore dunque rilevante non solo, grazie al contributo delle sue attività, per la tenuta del welfare, ma anche per il suo peso all'interno del complessivo sistema produttivo nazionale.

L'onda d'urto dell'emergenza sanitaria provocata dalla pandemia di Covid19, come narrato dai recenti fatti di cronaca, si è inevitabilmente abbattuta anche sul Terzo Settore, imponendo a strutture e operatori una riorganizzazione delle attività, una rimodulazione dell'offerta dei servizi in funzione dei mutati fabbisogni, se non addirittura un blocco totale o parziale delle stesse attività istituzionali, con conseguente contrazione di ricavi e liquidità.

Nonostante l'onda d'urto, il settore sembra aver tenuto, introducendo tanti progetti piccoli e grandi per affrontare l'emergenza sin dai primi giorni, quando ancora tutto era più complicato e poco conosciuto: ma a quale prezzo, con quali risorse e con quale impatto sull'immediato futuro? La necessità di rispondere a tali quesiti e la comprensione reale di quanto l'emergenza tuttora in corso abbia inciso sulla solidità del terzo settore ha reso necessario **un approfondimento di analisi che il Censis ha realizzato con il sostegno di Fondazione con il Sud, Impresa Sociale “Con i bambini” e Fondazione CRT. È stata pertanto organizzata nel mese di maggio 2020 una rilevazione su base nazionale, che ha coinvolto un panel di 1.651 organizzazioni, che hanno contribuito, ognuna con la propria testimonianza a tessere una narrazione diretta di quanto avvenuto durante la fase di lockdown e nelle settimane immediatamente successive.**

Le organizzazioni coinvolte per il 65,0% operano nel settore Cultura, sport e ricreazione, per il 43,6% in quello dell'Istruzione e ricerca e nel 42,5% dei casi in quello dell'Assistenza sociale e protezione civile. Altri settori di intervento, con quote in entrambi i casi superiori al 20,0%, sono Sviluppo economico e coesione sociale (22,2%) e Filantropia e promozione sociale (23,8%). Per la gran parte il territorio locale o al più quello regionale delimitano il rispettivo spettro di intervento. Infatti, il 50,7% dei casi ha una dislocazione locale e il 28,0% regionale. La dimensione nazionale è propria di una quota di organizzazioni pari al 15,5%, mentre quella multiregionale di un marginale 5,8% di rispondenti. Il 65,3% degli enti si avvale, inoltre, dell'opera di lavoratori retribuiti - che per il 52,0% dei casi non superano le 10 unità - e per il 74,0% di volontari (tabella 6). Questi dati nella loro consequenzialità tratteggiano pertanto una compagine di enti che si configurano come presidi di cittadinanza integrati con i territori di appartenenza, con una dimensione media piuttosto ridotta e un basso livello di strutturazione organizzativa. Gli effetti conseguenti al distanziamento sociale hanno impattato sugli equilibri finanziari di oltre i tre quarti delle strutture, che nel 58,2% dei casi dichiarano di aver subito perdite finanziarie, mentre nel 20,1% le prevedono per l'immediato futuro (tabella 7). Il 51,7%, infine, di quelle che impiegano lavoratori retribuiti è dovuto ricorrere alla cassa integrazione speciale temporanea.

Diverse sono le concause che hanno determinato una riduzione dei flussi finanziari in entrata, ma tra tutte sono quelle direttamente riconducibili al distanziamento sociale ad aver gravato di più. Infatti, se la riduzione/sospensione delle erogazioni liberali e dei contributi da soggetti privati hanno inciso, rispettivamente per il 31,2% e il 37,6%, la riduzione di ricavi per prestazioni è indicata dal 53,8% dei rispondenti, dei quali un ulteriore 31,2% qualifica, come causa aggiuntiva di perdite finanziarie, la chiusura di servizi convenzionati o accreditati (tabella 8). Spostandoci dal piano finanziario a quello operativo, si osserva che l'attuazione del distanziamento sociale per il 57,8% delle strutture ha significato una drastica riduzione delle proprie attività,

¹⁵  Stress Test Italia. *I soggetti dell'Italia che c'è e il loro fronteggiamento della crisi*. Presentato il 2 luglio 2020, si legge in <https://www.censis.it/governo-pubblico>.

per il 22,7% l'interruzione completa, mentre per una quota inferiore al 20% (19,5%) è stata ininfluenza, non producendo né interruzione né drastica riduzione delle stesse attività (tabella 9). Questi dati, che sembrerebbero indicare un'implosione del terzo settore al prorompere dell'emergenza sanitaria, celano in realtà un alto quoziente di resilienza, alimentato da una spiccata capacità degli enti a riprogettarsi e a riallinearsi ai mutati fabbisogni e priorità di territori e categorie sociali: - il 73,7% delle strutture dopo un'iniziale situazione di crisi ha dichiarato di avere recuperato l'imprescindibile relazione con l'utenza attraverso il ricorso alle tecnologie digitali; - il 58,7% ha adattato l'organizzazione di attività di produzione e servizi per assicurare condizioni di sicurezza per operatori e utenti; - il 56,2% ha adattato l'organizzazione di attività di produzione e servizi per rispondere alle mutate esigenze del territorio (tabella 10).

Ed è su quest'ultimo aspetto che occorre indagare ulteriormente, al fine di comprendere la capacità di reazione del terzo settore nell'arginare le nuove povertà materiali e immateriali, originate o acuite dalla crisi pandemica. Delle oltre 1.500 strutture sentite, il 52,9% è stata ed è direttamente impegnata a fronteggiare l'emergenza di Covid-19 o portando avanti attività già in essere o avviandone di nuove, diverse da quelle preesistenti. E sono proprio quest'ultime che nei loro contenuti e nella loro ricorrenza ci danno un riscontro empirico della plasticità dell'offerta dei servizi, rispetto ai mutamenti della domanda sociale. Accanto ad azioni ex novo di tipo tradizionale, quali ad esempio la distribuzione di alimenti a fasce deboli (19,0%) o i servizi di consegna di beni di prima necessità a soggetti fragili (27,5%), sono stati avviati interventi in risposta a bisogni o tipologie di utenza nuovi, originati dalle restrizioni conseguenti al distanziamento sociale.

Prima tra tutti, la chiusura delle scuole con il ricorso alla didattica a distanza, che se, da un lato, ha fatto emergere un protagonismo attivo delle famiglie, dall'altro, ha fatto affiorare situazioni di disuguaglianza e di povertà educativa. In soccorso di famiglie e minori è andato il Terzo Settore, che: - nel 20,5% dei casi ha avviato campagne per il reperimento dei device elettronici e multimediali, con l'obiettivo di garantire ai più connessione e fruizione di contenuti e informazioni; - nel 35,6% ha avviato nuovi servizi di supporto alla didattica on line; - nel 22,6%, infine, ha sviluppato azioni di sostegno alla socialità degli stessi minori, altra dimensione del vissuto giovanile fortemente compressa (tabella 11).

Il Terzo Settore, infine, si è reinventato anche per riempire il vuoto di relazione determinato dalle tante settimane di isolamento, sia attraverso attività di ascolto telefonico, supporto psicologico e compagnia a distanza, che hanno rappresentato la tipologia di nuovi servizi avviati dal 28,2% degli enti, sia attraverso l'offerta di attività artistiche e culturali on line, rese disponibili dal 34,4% dei rispondenti.

Alunni delle scuole primarie e secondarie (58,2%), persone in difficoltà economica (50,9%), bambini nella fascia 0-6 anni (36,2%), persone sole (36,9%), famiglie con persone disabili o con problemi psichici (34,9%) rappresentano, nell'ordine, i principali gruppi di destinatari, intercettati dalla nuova offerta degli enti all'epoca del coronavirus. **La progettualità del terzo settore non è stata dunque arrestata o rallentata dalla crisi pandemica, anzi porta in sé uno slancio prospettico. I nuovi scenari che si apriranno nella fase post emergenziale saranno, infatti, oggetto di intervento per circa il 70% degli enti (69,1%), che prevedono di intraprendere nuove azioni o di gestire nuove attività, diverse da quelle in corso prima dell'emergenza di Covid-19.**

Per oltre sette enti su dieci si tratta però ancora di progettualità intenzionali, nella maggioranza dei casi (59,1%) perché al momento della rilevazione era ancora in corso una riflessione sul da farsi senza aver definito le azioni specifiche e per un ulteriore 13,1% perché la disponibilità a svolgere nuove attività è condizionata dalla presenza di un sostegno pubblico.

Passando dal piano intenzionale a quello operativo, il 19,2% afferma che proseguirà con le azioni avviate appositamente per l'emergenza, garantendo una continuità di risposta a bisogni che con ogni probabilità non si esauriranno con la fine dello stato di urgenza. È, infine, solo un minoritario 8,5% di enti che su base autonoma ha già pianificato nuove azioni specifiche per la fase post-emergenziale.

Che la visione del proprio futuro sia improntata alla cautela è del resto plausibile, tenuto conto dell'eccezionalità della situazione e dell'intensità della crisi socioeconomica in cui il Paese è piombato e che si prevede possa aggravarsi nel secondo semestre dell'anno, quando, dopo avere gestito l'emergenza sanitaria, si dovranno sanare le profonde ferite lasciate nel sistema sociale del Paese, di cui il terzo settore è parte integrante. Infatti:

- a fronte del 23,3% di rispondenti che immagina, all'indomani della crisi di Covid-19, la propria organizzazione rafforzata per l'accumulazione di nuove esperienze e la realizzazione di nuove pratiche, che potranno essere messe a valore nel futuro;

- o del 31,3% che ipotizza una situazione analoga a quella precedente la crisi, grazie alla flessibilità che è propria degli enti del Terzo Settore, abituati a lavorare in condizioni di precarietà;

- oltre il 40,0% (41,8%) degli intervistati prevede per la propria organizzazione un indebolimento per la presenza di difficoltà organizzative e finanziarie e la necessità di finanziamenti aggiuntivi per poter ripartire (tabella 12).

Finanziamenti aggiuntivi che secondo alcuni devono essere finalizzati a supportare anche la parte organizzativa degli stessi enti, per assicurare sia la solidità e l'efficacia dei singoli progetti, sia la capitalizzazione del know-how interno, evitando la dispersione di risorse e competenze strategiche per la progettazione sociale".

Tab. 7 - Enti del terzo settore che hanno riportato perdite finanziarie a seguito dell'emergenza Covid-19 (val. %)

	Val. %
Si	58,2
No	21,7
Sono previste nell'immediato futuro	20,1
Totale	100,0

Fonte: indagine Censis, 2020

Tab. 8 - Principali cause delle perdite finanziarie degli enti del terzo settore a seguito dell'emergenza Covid-19 (val. %)

	Val. %
Riduzione ricavi per prestazioni	53,8
Riduzione contributi da soggetti privati	37,6
Riduzione/sospensione erogazioni liberali	31,2
Chiusura di servizi convenzionati o accreditati	31,2
Interruzione campagna di tesseramento	21,1
Riduzione di ricavi delle attività commerciali e produttive svolte nell'ambito di imprese sociali	16,3
Riduzione ricavi dagli associati per attività mutuali	10,9
Altro	3,0

Il totale è superiore a 100 perché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Censis, 2020

Tab. 9 - Impatto dell'emergenza Covid-19 sugli enti del terzo settore (val. %)

	Val. %
Le attività si sono ridotte drasticamente	57,8
Le attività si sono interrotte completamente	22,7
Le attività non si sono interrotte né ridotte drasticamente	19,5
Totale	100,0

Fonte: indagine Censis, 2020

Tab. 11 - Azioni avviate ex novo dagli enti del terzo settore per fronteggiare l'emergenza Covid-19 (val. %)

	Val. %
Servizi di supporto alla didattica on line per i minori	35,6
Offerta di attività artistiche e culturali online	34,4
Ascolto telefonico, supporto psicologico e compagnia a distanza per adulti	28,2
Servizi per consegna di beni di prima necessità a soggetti fragili anche in collaborazione con gli enti locali (spesa, farmaci, ecc.)	27,5
Servizi di sostegno alla socialità dei minori	22,6
Reperimento e distribuzione di device elettronici e multimediali (pc, laptop, tablet, chiavette e sim card)	20,5
Distribuzione di alimenti a fasce deboli della popolazione	19
Produzione di presidi di protezione	8,8
Servizi di conciliazione famiglia-lavoro	7,7
Trasporto sociale	4,0
Dormitori, mense, docce per persone in difficoltà	3,3
Servizi anti violenza	3,2
Servizi di contrasto alla usura	2,9

Fonte: indagine Censis, 2020

Tab. 12 - Previsioni sulla situazione degli enti del terzo settore dopo la fase di crisi del Covid-19 (val. %)

	Val. %
Indebolita, costretta a fronteggiare difficoltà finanziarie e organizzative. Serviranno finanziamenti aggiuntivi per ripartire.	41,8
In una situazione analoga a quella precedente la crisi, perché abituata a essere flessibile e a lavorare in condizioni di precarietà	31,3
Rafforzata, per l'accumulazione di nuove esperienze e la realizzazione di nuove pratiche messe a valore nel futuro.	23,3
Altro	3,6
Totale	100,0

Fonte: indagine Censis, 2020

Un quadro socio-economico eccezionalmente complesso e incerto a livello globale

UN PAESE CHE DAL LOCKDOWN MOSTRA...

- UN FORTE CALO DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA IN TUTTI I SETTORI, PRIMI SEGNALE DI RISALITA A MAGGIO/GIUGNO
- DISCESA DELL'OCCUPAZIONE, CADUTA DEL TASSO DI ATTIVITÀ E DI DISOCCUPAZIONE PER MANCATA RICERCA DI LAVORO
- SIGNIFICATIVI EFFETTI SUL SISTEMA DELLE IMPRESE, SOPRATTUTTO SUL VERSANTE DELLA LIQUIDITÀ
- COESIONE, SENSO CIVICO E FIDUCIA NELLE ISTITUZIONI DA PARTE DEI CITTADINI
- GIORNATE CREATIVE E COSTRUTTIVE PER MOLTI, MA 1 SU 10 HA PAURA A ESPRIMERSI IN FAMIGLIA

IL QUADRO MACROECONOMICO E SOCIALE

RAPPORTO ANNUALE 2020 # IstatperilPaese

Italia fra i Paesi più precocemente e intensamente coinvolti dalla pandemia

L'EMERGENZA COVID...

- COLPISCE LE PERSONE PIÙ VULNERABILI, ACUISCE LE GIÀ SIGNIFICATIVE DISUGUAGLIANZE SOCIO-ECONOMICHE
- METTE ALLA PROVA UN SSN FORTEMENTE RIDIMENSIONATO PER MEDICI, INFERMIERI, POSTI LETTO, MEDICINA TERRITORIALE
- TROVA UN SSN CAPACE DI REAGIRE ALL'EMERGENZA SANITARIA NONOSTANTE TUTTO
- IMPATTA SU UNA POPOLAZIONE ULTRAOTTANTENNE CON UNA CONDIZIONE DI SALUTE MIGLIORE DEL PASSATO E CON BUONA QUALITÀ DELLA VITA PER LA METÀ

SANITÀ E SALUTE DI FRONTE ALL'EMERGENZA COVID

Anno 2020
Ssn è l'acronimo di Sistema Sanitario Nazionale

RAPPORTO ANNUALE 2020 # IstatperilPaese

¹⁶ Infografiche connesse ai 5 capitoli del Rapporto annuale presentato il 3 luglio 2020. Materiali in <https://www.istat.it/it/archivio/245088>

Pandemia innestata su una situazione sociale con forti e crescenti disuguaglianze

DISUGUAGLIANZE...

NELLE OPPORTUNITÀ INDIVIDUALI:
PESA MOLTO LA CLASSE SOCIALE DI ORIGINE
SUI DESTINI SOCIALI DEI FIGLI

NELLA PARTECIPAZIONE AL MERCATO DEL LAVORO:
CRESCONO DIVARI TERRITORIALI,
GENERAZIONALI E PER TITOLO DI STUDIO

PER LE DONNE: SI AMPIANO LE DIFFICOLTÀ,
FRA PRECARIETÀ, PART-TIME INVOLONTARIO,
CONCILIAZIONE DEI TEMPI DI VITA

FRA I BAMBINI: SI ACCENTUA IL DIGITAL DIVIDE,
ATTREZZATURE INFORMATICHE INSUFFICIENTI,
AFFOLLAMENTO ABITATIVO E CARENZA STRUTTURALE DEI NIDI

Anno 2020

3
MOBILITÀ SOCIALE,
DISUGUAGLIANZE E LAVORO

RAPPORTO
ANNUALE 2020

IstatperilPaese

Sistema delle imprese ristrutturato, ma con la crisi riemerge la vulnerabilità finanziaria

UN SISTEMA PRODUTTIVO CHE...

NON HA RICOSTITUITO
LA BASE PRODUTTIVA PERSA CON LA RECESSIONE
AL 2017

È FRAMMENTATO SUL PIANO DIMENSIONALE,
MA PIÙ INTERCONNESSO
RISPETTO ALLA PRECEDENTE RECESSIONE
AL 2017

Sistema Italia tra criticità strutturali ambientali, demografiche e di istruzione

NECESSARIE AZIONI E INVESTIMENTI PER...

I CAMBIAMENTI CLIMATICI:
OBIETTIVI EUROPEI ANCORA DA RAGGIUNGERE,
MA AUMENTA LA SENSIBILITÀ AMBIENTALE

LA BASSA FECONDITÀ: TROPPI OSTACOLI
AL DESIDERIO DI GENITORIALITÀ E IL COVID NON AIUTA

IL DIGITAL DIVIDE: INDIETRO SUD, PICCOLI CENTRI,
FAMIGLIE DI ANZIANI O CON BASSA ISTRUZIONE

L'ISTRUZIONE E LA CONOSCENZA: QUANDO QUALIFICATE,
AUMENTANO OCCUPABILITÀ E PERFORMANCE D'IMPRESA

5
CRITICITÀ STRUTTURALI COME LEVE DELLA RIPRESA:
AMBIENTE, CONOSCENZA, BASSA FECONDITÀ

RAPPORTO
ANNUALE 2020

IstatperilPaese

La grande narrazione: il passaggio di paradigma¹⁷ del Terzo Settore tra retorica e realtà

“La recente stagione del **dibattito sul terzo settore e sull’impresa sociale** è stata caratterizzata dal tentativo di **costruire una nuova narrazione** svincolata in larga parte dal tradizionale vocabolario dei diritti, della giustizia e della solidarietà e infarcita di nuove parole chiave come economia civile, mercatizzazione, *social business*, prototipizzazione, *scaling*, *open innovation*, impatto sociale. L’aspirazione che muove questo tentativo è di **contribuire a un cambiamento di paradigma** inteso nei termini di Thomas Kuhn (1962) come una trasformazione nella modellizzazione dei fenomeni. Il paradigma, nella visione di Kuhn, è non solo una teoria corrente, ma l’intera visione del mondo nel quale la teoria si colloca e prende forma. Un paradigma è basato sulle caratteristiche del panorama della conoscenza che gli scienziati possono identificare attorno a loro. **Un paradigma cambia quando le vecchie spiegazioni e assiomi entrano in uno stato di crisi e scaturisce da tale condizione una battaglia intellettuale tra i seguaci di una nuova spiegazione del mondo e i difensori della vecchia che vede i primi prevalere sui secondi.**

La convinzione di fondo che spinge oggi molti studiosi e *opinion makers* sulla strada della necessità di un cambiamento di paradigma è che **l’integrazione del terzo settore nell’ambito delle politiche pubbliche** abbia progressivamente **assunto la forma di un cappio** che a causa della razionalizzazione e del controllo della spesa, dell’eccesso di burocratizzazione e dell’immobilismo decisionale della dirigenza pubblica **toglie l’aria e porta molte organizzazioni a boccheggiare invece che rilanciare** la propria azione per **rispondere ai bisogni emergenti**. Di fronte a questo scenario si pone dunque come **prioritario e strategico un cambio di marcia** che deve essere caratterizzato da elementi di radicalità tali da **mettere in luce l’insostenibilità del modello del welfare mix tradizionale e ricollocare la sfera di pensiero e azione del terzo settore** nell’ambito di un nuovo modello di sviluppo più dinamico ed economicamente sostenibile, caratterizzato da marcata vocazione imprenditoriale, orientamento alla finanziarizzazione e alla mercatizzazione.

L’innovazione nel terzo settore: realtà o semplice narrazione?

L’esigenza di **non dipendere** in modo eccessivo **dai finanziamenti pubblici non è** per chi si occupa di terzo settore una **novità**, ed è un dato acquisito in letteratura fin dalla metà degli anni ‘90. Quindi **tempo per riflettere e adeguare i modelli organizzativi** o – come si dice oggi – i modelli di business in modo coerente ce ne è stato **tanto** a disposizione. La spinta a costruire una nuova narrazione va probabilmente vista anche come tentativo di insistere su una prospettiva di sviluppo che è stata solo in parte interiorizzata dalla grande parte delle organizzazioni di terzo settore. Pur riconoscendo dunque un obiettivo positivo al nuovo dibattito, **la domanda che ci si deve porre oggi è: quanto c’è di originale in questo tentativo di innovare il pensiero e il modus operandi del terzo settore e quanto di tutto quello che è enfaticamente auspicato è tradotto sul piano concreto?**

Rispondere a tali interrogativi è molto **importante perché i cambiamenti di paradigma richiedono prove e dati** che devono passare al setaccio della riflessione e della nuova elaborazione teorica. Riportando il livello della discussione sul piano delle evidenze empiriche quello che appare molto chiaro è che **la dimensione ‘disruptive’ del cambiamento teorizzata da molti sostenitori del cambiamento di paradigma in atto è più nominale che reale. Diversamente dalla vulgata che vuole lo status quo caratterizzato da immobilismo e refrattarietà al cambiamento, molti enti di terzo settore sono dentro un processo di trasformazione.** Si tratta tuttavia prevalentemente di traiettorie di innovazione di tipo incrementale o evolutivo.

Al di là dello *storytelling* che evoca mirabolanti rivoluzioni in atto il cambiamento radicale rimane per la grandissima maggioranza del terzo settore qualcosa cui al massimo aspirare, ma **che nella pratica ancora non si vede**. Così **molti progetti descritti come rivoluzionari terminano una volta finiti i finanziamenti** di uno sponsor privato o fondazioni. I miliardi della finanza di impatto sponsorizzati e promossi come la chiave di volta del rilancio del terzo settore rimangono sostanzialmente inutilizzati, le operazioni di *scaling* si arenano di fronte alla più robusta e organizzata concorrenza profit, **i prototipi rimangono negli innovation hub**. La stessa *open innovation* rischia di diventare terreno di conquista di una nuova generazione di agguerrite società di consulenza, mentre l’impatto sociale resta ancora un mantra senza metriche convincenti e adeguate.

Di chi è la responsabilità di questa situazione? Diversi osservatori e *opinion leaders* puntano il dito sulla **refrattarietà di grandi parti del terzo settore ad aprirsi al nuovo e a cogliere le opportunità del**

¹⁷  Testo di Luca Fazzi, pubblicato l’ 8 luglio 2020. Si legge in <https://www.secondowelfare.it/>.

cambiamento. Ritorna in questa spiegazione la convinzione che il costo del patto scellerato con le amministrazioni pubbliche sia stato quello della rinuncia all'autonomia e alla libertà di iniziativa e che il terzo settore sia un soggetto che va rigenerato in modo radicale per evitarne lo snaturamento e la perdita di identità. Certamente il terzo settore è composto da **una parte di organizzazioni invischiate in routine di pensiero e azione che non consentono di immaginare il mondo in modo diverso** da quello sperimentato. Vi sono poi rendite di posizione che continuano a essere difese attraverso il rapporto fiduciario o clientelare con la politica nella speranza di garantire il funzionamento dei servizi e la tutela dell'occupazione. Se tutto questo è vero, altrettanto vero è però che l'**enfasi sulla costruzione di una nuova narrazione** del terzo settore, liberatoria di potenzialità represses e non valorizzate, **non ha** come minimo **saputo leggere la complessità** e ha affidato la speranza del cambiamento a proclami pugnaci sotto il profilo della retorica ma difficili da realizzare da un punto di vista pratico. **Il mancato passaggio da vecchio e nuovo paradigma non è in questa prospettiva solo colpa del terzo settore, ma anche di chi ha profetizzato l'ineluttabilità di una trasformazione che è ancora lungi dal prendere forma senza valutarne l'effettiva praticabilità.**

Due esempi "di scuola"

Gli elementi che mettono in luce la difficoltà di descrivere la realtà con il vocabolario del cambiamento sono molteplici. Un caso che rischia di diventare "di scuola" è la cosiddetta **open innovation**. Negli studi di impresa, l'innovazione aperta è quell'insieme di **tecniche e processi che permettono alle imprese di cogliere gli stimoli provenienti dall'esterno** e di accelerare i processi di innovazione (Chesvrough, 2003). Oggi da più parti si insiste nel promuovere strategie di **open innovation** da parte del terzo settore che assumono forme variegate come tavoli di lavoro, tecniche di social design, world café, per svecchiare le idee e i modelli di comportamento consolidati. L'**aspettativa** è che queste **aperture forzate delle organizzazioni producano informazioni e stimoli** tali da favorire nuove idee e lo sviluppo di servizi innovativi. È interessante notare come la **gran parte delle soluzioni offerte** siano **scorciatoie** che esulano dal tema della governance istituzionale aperta delle organizzazioni. Probabilmente **modificare i sistemi istituzionali di governance è più faticoso** e per velocizzare i processi si preferisce indicare allora altre strade, più veloci e apparentemente facili da seguire. **I risultati** di questo modo di pensare l'innovazione, dopo una prima ondata di entusiasmo, sono però ancora **spesso deludenti**.

Il problema a cui molte organizzazioni vanno incontro è una **distorsione interpretativa della natura della conoscenza**. La conoscenza non è costituita da informazioni che possono essere raccolte ed elaborate al di fuori di un quadro interpretativo che permette di collegare i fatti, contestualizzare e stabilire nessi causali tra le diverse variabili. L'**identificazione di informazioni di valore** e quindi la loro **comprensione e acquisizione avviene**, in parte sicuramente significativa, **attraverso** quella che Szulanski (1996) definisce come la *prior knowledge*, la **conoscenza preesistente**, o pregressa. Nell'ambito degli studi sull'innovazione un **esempio usato** per affrontare questo tema è quello della **scoperta della legge sulla gravità**. Come noto la legge sulla gravità è stata ideata da Newton che, seduto su una sedia sotto un albero, aveva osservato una mela cadere al suolo. L'episodio costituisce una **distorsione aneddotica della storia** che non riguarda tanto la veridicità dei fatti quanto l'immagine fornita del **processo ideativo come atto intuitivo**. In una lunga ricostruzione storica della legge di gravità Ofer Gal (2002) ha dimostrato come l'ipotesi di proporzionalità inversa tra gravità e quadrato della distanza su cui si basa l'intuizione di Newton era già stata avanzata e discussa – pur se in modo incompleto – da diversi altri studiosi dell'epoca. Quando Newton presentò il suo trattato alla *Royal Society* per questo motivo egli fu addirittura accusato di plagio e la diatriba andò avanti diversi decenni. Lo studio di Gal mette in luce come la caduta della mela fu soltanto uno dei tasselli che permisero la scoperta della legge sulla gravità e che **le idee di Newton affondavano in un insieme di conoscenze pregresse che avevano consentito di cogliere stimoli e scatenare intuizioni altrimenti non decifrabili**. Una conclusione che si può trarre da questa storia è che **le nuove idee difficilmente nascono per contatto con la realtà esterna ma sono piuttosto mediate da conoscenze precedenti** e strumenti di elaborazione esistenti che rischiano di scomparire a un'osservazione solo superficiale. La **debolezza** di una parte importante del **terzo settore sta proprio in questo substrato di conoscenze e strumentazioni che tendono a rendere poco utile la 'tempesta creativa' delle pratiche di open innovation** e a lasciare la mano a consulenti esterni che, come apprendisti stregoni, mobilitano suggestioni e idee lasciando poi le organizzazioni nell'incapacità di trarne debito frutto.

Un altro caso di scuola che mette in luce la superficialità delle valutazioni che evocano un cambiamento di paradigma in atto nel terzo settore riguarda la **difficoltà di sviluppare processi di innovazione in settori diversi da quelli tradizionali**. Ci sono molti campi in cui il terzo settore può fornire un ruolo importante per lo sviluppo locale e la qualità della vita. Il problema è che **per ampliare il campo di intervento è necessario** ancora una volta **disporre** non tanto e non solo di **risorse economiche adeguate**, quanto di **conoscenze, competenze e modelli di pensiero** che non possono essere innestati nella testa delle persone con un semplice trapianto di cervello. Le **innovazioni più importanti e solide realizzate negli ultimi**

anni sono state condotte da organizzazioni che avevano già avviato percorsi di cambiamento dei target di clienti e dei modelli di organizzazione e produzione. Si tratta di **dinamiche che non possono essere però accelerate oltre un certo limite e che devono tenere in equilibrio l'esistente con il nuovo**. Negli studi organizzativi questo dilemma è riassunto nella sempre **latente tensione tra l'exploitation**, ovvero la capacità di trarre valore dalle risorse e dalle attività esistenti e **l'exploration**, ovvero **la volontà di esplorare nuove strade e innovare** per evitare che le basi competitive siano azzerate dal cambiamento esterno (March, 1991). La necessità di **trovare un punto di equilibrio tra exploration e exploitation** è sintetizzata da Stafford e colleghi (2012) con la nota metafora del cliente che, entrato in un ristorante esotico, deve scegliere un menù e si trova di fronte a un classico **problema di trade-off**: una possibilità è di decidere per un sicuro piatto di patatine fritte di cui sono conosce il sapore, ma che in termini di nuove emozioni e nuovi gusti è rattristante. L'altra possibilità consiste nello scegliere un piatto sconosciuto che potrebbe rivelarsi squisito, oppure immangiabile. L'obbligo di trovare un equilibrio tra due scelte a rischio è dato, nel caso delle organizzazioni, dal fatto che investendo eccessivamente nell'esplorazione si rischia di affrontare costi molto elevati con risultati *insicuri*; d'altro canto uno sforzo nella direzione dell'*exploitation* può condurre a problemi di *path dependency* e, nel medio periodo, all'inefficienza.

Organizzazioni ambidestre: una strada percorribile?

Il **bilanciamento tra exploration ed exploitation** è l'elemento cardine dell'**organizzazione 'ambidestra'** (Duncan, 1976). Il concetto di organizzazione ambidestra si riferisce alla **capacità delle organizzazioni di progettare strutture duali** tali da rendere possibile sia lo stato di avvio che di valorizzazione del processo innovativo, una volta che questo è stato implementato ed è entrato a regime. L'equilibrio tra esplorazione e valorizzazione della conoscenza è difficile da perseguire perché le due attività implicano obiettivi potenzialmente contrastanti. L'esplorazione richiede un investimento che si basa sull'assunto dell'insufficienza fisiologica delle conoscenze acquisite e consolidate. A loro volta, le conoscenze consolidate sono strutturate in prassi e routine che, in forza della sicurezza cognitiva e procedurale fornita agli esecutori, tendono a disincentivare e indebolire la curiosità e la capacità di percezione delle sfide del cambiamento. Questo contrasto potenziale fa sì che le organizzazioni più consolidate e strutturate siano maggiormente esposte al problema della dipendenza dal percorso e abbiano dunque grandi **difficoltà a conciliare le funzioni di exploration con quelle di exploitation**.

Secondo gli autori classici (come March), le organizzazioni devono operare delle scelte alternative rispetto alle due funzioni che sarebbero mutualmente esclusive, sia per l'esistenza di culture e pratiche organizzative diverse sia a causa della limitatezza delle risorse da destinare ad esse. In realtà diversi fattori come le competenze, le conoscenze, la struttura organizzativa più flessibile permettono di collocare *exploration* ed *exploitation* in una visione ortogonale di mutua compatibilità. All'interno di un'**organizzazione che dispone di risorse, competenze e tecnostrutture adeguate**, oppure nell'ambito di una rete interorganizzativa, **le due funzioni possono essere interrelate e tenute insieme** attraverso processi, strutture e strategie coerenti (Gupta e colleghi, 2006).

Mediamente le **organizzazioni di terzo settore non** sono tuttavia **ambidestre, sia per le dimensioni medio-piccole che per la specializzazione**. Il tema dell'**innovazione prima di essere collocato dentro un nuovo paradigma dovrebbe prestare dunque attenzione alla strutturazione e alla costruzione di culture organizzative adeguate** e capaci di innovare senza incorrere nel rischio di annientare quanto costruito in passato.

Un terzo elemento che induce a guardare con prudenza l'enfasi sul cambiamento è relativo alla cosiddetta **mission del terzo settore**. Nella **nuova narrazione** esso è proiettato verso un'economia civile di mercato entro la quale l'**agire economico rimane strumentale al raggiungimento di obiettivi sociali** in virtù dei valori che muovono le organizzazioni di terzo settore. Anche in questo caso gli assunti dell'analisi non sembrano essere particolarmente solidi.

La ricerca empirica ha messo chiaramente in luce come le cosiddette imprese sociali siano tutto fuorché un unicum caratterizzato dal fine della mutualità allargata. Al contrario, molte **organizzazioni privilegiano** espressamente **la tutela del lavoro e dell'occupazione e sono poco o per niente attente ai temi della giustizia, dell'inclusione sociale e del contrasto alle diseguaglianze** (Borzaga e Fazzi, 2014).

Anche in questo caso i temi della struttura organizzativa e della governance ricoprono un ruolo cruciale per spiegare la diversità di atteggiamenti. Organizzazioni con modelli di governance in cui sono rappresentati solo i lavoratori, per esempio, sono molto meno sensibili a fornire risposte alla popolazione con basso (o nullo) potere di acquisto rispetto a organizzazioni nei cui organismi rappresentativi sono presenti portatori di interesse plurali ed espressione della società civile. **Per transitare verso un nuovo paradigma** in cui le imprese sociali siano veramente in grado di bilanciare l'auto-interesse con il benessere della collettività anche

in questo caso **rimane** pertanto **da fare** un importante **lavoro di riflessione** su quali siano le condizioni che consentono di operare rispetto a specifici obiettivi. Si potrebbe continuare a portare **esempi concreti** che **mettono in luce la distanza esistente tra i contenuti della nuova narrazione sul terzo settore e la realtà**. Ma quelli descritti sono già di per sé emblematici di una tensione e di una contraddizione largamente irrisolte.

Verso un cambio di paradigma per il terzo settore?

La conclusione che si può trarre dalle precedenti osservazioni è che **il cambio di paradigma nel modo di intendere il ruolo e le funzioni del terzo settore è ben lungi dal realizzarsi** e un **cammino in questa direzione è pieno di ostacoli** e inciampi. Non è detto che un nuovo paradigma non sia necessario e utile, così come può essere importante sviluppare una nuova narrativa per sorreggere il cambiamento. **Tuttavia, pensare di cambiare solo il vocabolario per realizzare un cambiamento appare un'aspirazione poco realistica.**

Per promuovere la trasformazione di un corpo consolidato di organizzazioni e culture organizzative verso un orizzonte di nuova economia sociale e sostenibile non bastano nuovi slogan che rimandano a una realtà che fatica a prendere forma. Il **rischio di trasformare l'aspirazione al cambiamento in una disputa di natura teologica** è altrimenti molto forte e rischia di fare **perdere di vista** l'unica realtà che veramente conta, ovvero quella della **sostenibilità dei processi di trasformazione e adattamento**. Per capire come un cambiamento può essere sostenibile è **indispensabile** però **ritornare su un piano di concretezza analitica** che una parte dell'attuale discussione sembra avere perso. **Come funziona realmente oggi il terzo settore?** Quali innovazioni sta realizzando e con quali risultati? Quali sono le condizioni per innovare? E in che modo l'innovazione può rimanere coerente con una *mission* che rende strumentale la dimensione economica e produttiva al raggiungimento di finalità sociali?

La figura di **Tiresia**, il mitico **indovino cieco della tradizione greca**, è giustamente presa a simbolo di uno sguardo che deve osservare il futuro e **non rimanere schiacciato dal fardello del passato**. Essere visionari rappresenta una condizione di base per le grandi trasformazioni. Un antico detto cinese molto citato in questo periodo recita che "quando soffia il vento del cambiamento, alcuni costruiscono dei ripari ed altri costruiscono dei mulini a vento". Per guardare verso il futuro però, più che oracoli o indovini, **servono evidenze empiriche e un atteggiamento analitico non ideologico**. La leggenda vuole che la fine di Tiresia sia stata triste: nel corso dell'assalto degli Epigoni contro Tebe il veggente fu preso prigioniero insieme alla figlia Manto ed entrambi furono mandati a Delfi per essere consacrati al dio Apollo. Durante il trasferimento Tiresia morì per la fatica. **L'insegnamento che si può trarre dalla tragedia è che per guardare lontano bisogna anche sapere leggere il presente e che non tutto quello che è complesso può essere semplificato in soluzioni lineari**".

Riferimenti bibliografici.

- Borzaga, C. Fazzi, L. (2014), *Civil Society, Third Sector, and Healthcare: The Case of Social Cooperatives in Italy*, *Social Science & Medicine*, 123: 234-241.
- Chesvrough H., *Open Innovation: The New Imperative for Creating and Profiting from Technology*, Harvard Business School Press, Harvard, 2003.
- Duncan R.B., "The Ambidextrous organization: Designing Dual Structures for Innovation", in R. Kilman, L. Pondy (eds.), *The Management of Organizational Design*, North Holland, New York, 1976, pp. 167-188.
- Gal O., *Meanest Foundations and Nobler Superstructures. Hooke, Newton, and the Compounding of the Celestiall Motions of the Planets*, Kluwer, Dordrecht, 2002.
- Gupta A.K., Smith K.G., Shalley C.E., *The interplay between exploration and exploitation*, in «Academy of Management Journal», Vol. 49, 4, 2006, pp. 693-706.
- Kuhn T., *The structure of scientific revolutions*, Chicago, Chicago University Press, 1962.
- March J.G., *Exploration and Exploitation in Organizational Learning*, in «Organization Science», 2, 1991, pp. 71-87.
- Stafford T., Thirkettle M., Walton T., Vautrelle N., Hetherington L., Port M., Gurney K., Redgrave P., *A Novel Task for the Investigation of Action Acquisition*, in «PlosOne», June 4, 2012.
- Szulanski G., *Exploring internal stickiness: Impediments to the transfer of best practice within the firm*, in «Strategic Management Journal», Vol. 17, 52, 1996, pp. 27-43.

Bruxelles, 21 luglio 2020
(OR. en)

EUCO 10/20

CO EUR 8
CONCL 4

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Riunione straordinaria del Consiglio europeo (17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020) – Conclusioni

Si accludono per le delegazioni le conclusioni adottate dal Consiglio europeo nella riunione in oggetto.



“La crisi COVID-19 pone l'Europa di fronte a una sfida di proporzioni storiche.

L'UE e i suoi Stati membri hanno dovuto adottare misure di emergenza per preservare la salute dei cittadini e impedire il collasso dell'economia. Stiamo lentamente uscendo dalla fase acuta della crisi sanitaria. Sebbene la situazione sanitaria esiga ancora la massima vigilanza, l'attenzione si sta ora concentrando piuttosto sull'attenuazione dei danni socioeconomici.


A tal fine sono necessari uno sforzo senza precedenti e un approccio innovativo, in grado di promuovere la convergenza, la resilienza e la trasformazione nell'Unione europea.

Su richiesta dei capi di Stato o di governo, la Commissione ha presentato, alla fine di maggio, un pacchetto di amplissima portata che combina il futuro quadro finanziario pluriennale (QFP) con uno specifico sforzo per la ripresa nell'ambito dello strumento Next Generation EU.

Sulla base delle ampie consultazioni tenutesi al livello del presidente del Consiglio europeo e dei lavori svolti in sede di Consiglio, le conclusioni presentano una soluzione equilibrata che tiene conto degli interessi e delle posizioni di tutti gli Stati membri.

Si tratta di un pacchetto ambizioso e articolato che combina il tradizionale QFP con uno sforzo straordinario per la ripresa volto a contrastare gli effetti di una crisi senza precedenti nell'interesse dell'UE. Next Generation EU e QFP sono indissociabili.

Abbiamo bisogno dello sforzo per la ripresa per rispondere con rapidità ed efficacia a una sfida temporanea, ma questo potrà dare i risultati auspicati ed essere sostenibile soltanto se associato e in armonia con il tradizionale QFP, che dal 1988 plasma le nostre politiche di bilancio e offre una prospettiva a lungo termine”.



<https://www.legiornatedibertinoro.it/>

Il tema della XX Edizione WORLD-MAKING Per un nuovo protagonismo del TERZO PILASTRO

L'orizzonte di una "Normalità trasformata".

L'emergenza che stiamo vivendo impone l'esigenza di "ri-attivare" **percorsi di sviluppo a prova di futuro**, percorsi pragmatici e trasformativi. Molto probabilmente stiamo iniziando una lunga "fase di transizione", un momento privilegiato per **sperimentare soluzioni innovative capaci di "resistere" al tempo** e di proporsi come prototipi di un nuovo welfare e di una nuova economia più inclusiva. Lo shock che ha investito il mondo si sta dimostrando un fattore in grado di accelerare "**la domanda di cambiamento**" e di ridurre ulteriormente la platea di coloro che lottano per "continuare a fare come prima". Il Coronavirus ha certamente dato un duro colpo al misoneismo (l'avversione all'innovazione), ma occorre ora capire il senso (il significato e la direzione) di una nuova strategia.

Il bivio e la prospettiva della "resilienza trasformativa".

L'intrigante bivio di fronte al quale si trova oggi il nostro paese è quello riguardante la scelta della strategia di uscita dalla crisi. Due le opzioni principali. Per un verso, quella del ritorno alla situazione precedente alla crisi, una volta apportati gli aggiustamenti urgenti e necessari. È questo il "modello dell'alluvione": si attende che l'acqua rientri nell'alveo del fiume; si rinforzano poi gli argini del fiume; dopodiché si procede al "business as usual". Per l'altro verso, c'è l'opzione della resilienza

trasformativa (E. Giovannini), il cui obiettivo è quello di **accrescere le capacità di resistenza del sistema nel confronto di future crisi di sistema**. Se la prima opzione si rivolge alle fragilità, la seconda ha di mira tutti quegli interventi volti ad eliminare o, quanto meno, a ridurre sensibilmente le vulnerabilità del paese. Penso non vi siano dubbi intorno alla scelta da effettuare. Anche il conservatore più convinto non potrebbe non riconoscere che a poco varrebbe fare lo sforzo di diventare più resilienti se lo scopo fosse quello di conservare l'ordine sociale preesistente. Dopo tutto, perché mai sprecare l'occasione di una crisi così profonda per imprimere al sistema Italia un cambio radicale di passo?

Il ruolo emergente e propulsivo del Terzo Pilastro e dell'Economia Civile

Un contributo originale e decisivo per dilatare la sfera dell'inclusione, operando così una diversa redistribuzione del valore e un maggior coinvolgimento della società, consiste nel potenziamento de "Il terzo pilastro" (R. Rajan) ossia la comunità. È infatti impensabile affrontare la complessità dei dilemmi della contemporaneità senza la biodiversità contributiva di ciò che eccede fra **STATO e MERCATO**. Aumenta l'importanza ed il valore di proposte costruite "dal basso": non è più ammissibile immaginare soluzioni politiche senza valorizzare i beni, le economie e l'intraprendenza che la società genera. Welfare Society e Prosperità Inclusiva sono passaggi non più rinviabili. Questa visione rilancia il valore di un'economia più civile fondata su un ordine sociale che trova la sua armonia "solo" superando il dualismo fra Stato e Mercato: il terzo pilastro (la Comunità) diventa perciò l'elemento "trasformativo" e non solo quello riparatorio o compensativo. Una "strategia trasformativa" (S. Zamagni) indispensabile per superare i fallimenti dei territori (sempre più diseguali e vulnerabili), delle politiche pubbliche e della innovazione (dove la tecnologia e la conoscenza in assenza di adeguate forme di governance, rischiano di aumentare il "divide" e la disuguaglianza nella società).

Rilanciare il terzo pilastro nel nostro paese non significa fare apologia del valore del Terzo settore e della cooperazione, ma **incorporare il valore della conversazione, dell'intelligenza collettiva, dei beni comuni, del mutualismo e dell'imprenditorialità sociale dentro** (e non "a lato" o "dopo") **le politiche**, quelle vere. La potenza trasformativa di questa visione "inclusiva" trova nel nostro paese non solo le proprie radici (Economia Civile), ma anche numerosi casi che restituiscono le prove che le cose possono cambiare veramente. Le sfide sociali a cui siamo chiamati sono dilemmi che chiedono non solo "un orizzonte e uno scopo", ma anche un alto grado di interdipendenza e fiducia fra i cittadini e fra questi ultimi e le istituzioni. Nell'era del "Post Covid" tanto le scelte economiche quanto quelle politiche rischiano di fallire velocemente non perché sbagliate, ma perché non hanno il sottostante che le sostiene, ossia la **fiducia**. Lo stesso può dirsi per quel che riguarda la globalizzazione e il digitale, che, senza una ri-composizione con il valore dei luoghi, rischiano di slegare e divaricare ulteriormente il senso di appartenenza di un popolo. Ora che la sfida ai cambiamenti climatici sta muovendo e trasformando il mercato non dobbiamo perdere l'occasione di mettere al centro il potenziamento e la capacitazione di comunità aperte.

"World Making": dare forma al futuro.

L'economia, come l'umanità, fiorisce dentro una dimensione relazionale dove al centro risiedono comportamenti e norme sociali, e non solo un governo e un mercato efficienti. Ha scritto il sociologo Ralf Dahrendorf: «La democrazia e l'economia di mercato non bastano. La libertà ha bisogno di un terzo pilastro per essere salvaguardata: la società civile. La caratteristica essenziale della società aperta è che le nostre vite si svolgono in "associazioni", intese in senso lato, che stanno al di fuori della portata dello Stato». In questo senso – come ricorda ancora Dahrendorf – «la libertà ha bisogno della società civile, alla quale chiede spazi di azione che né il mercato né lo Stato sono in grado di assicurare». La dimensione inclusiva, come modalità di azione per perseguire la prosperità, chiede alle istituzioni tutte un profondo ripensamento dei propri modelli organizzativi, un'azione di change management (gestione del cambiamento) non più rinviabile, non solo per avviare un'irreversibile

transizione climatica, ma per catalizzare competenze, motivazioni e risorse capaci di fare la differenza.

Proposte per un “cambiamento desiderato”.

Tale riflessione risulterà tanto più utile e praticabile se si avrà la capacità di ascoltare chi già sta praticando il futuro (i giovani e chi alimenta processi d’innovazione sociale) proponendo progetti e percorsi che forniscono delle prime risposte, nella consapevolezza che, piuttosto che proporre un’immagine predefinita di “ciò che sarà”, sia più ragionevole cercare di individuare quelle variabili che sicuramente ne determineranno i tratti salienti. La costruzione del futuro è un atto del presente, è un già e non ancora che si nutre di aspirazioni e di azioni tese a un cambiamento desiderato: azioni radicali che intenzionalmente si propongono di cambiare l’attuale modello di sviluppo ormai non più sostenibile.

Per fare ciò occorre liberarsi dalle «passioni tristi», di cui ha scritto Baruch Spinoza, e tornare – come già avvenne al tempo dell’Umanesimo Civile – a coltivare la “capacità di aspirare”, che è quella capacità delle persone di partecipare alla costruzione delle rappresentazioni simboliche che danno forma al futuro. Ecco, allora, che qualsiasi azione di World Making (costruzione del futuro) ci rilancia verso la madre di tutte le sfide ossia il ripensamento radicale della natura delle istituzioni e su come queste generano e condividono valore. Un’azione per ridisegnare e costruire un ordine sociale capace di perseguire uno sviluppo autenticamente integrale e sostenibile è quanto mai urgente.

Conviene quindi interrogarsi intorno ai punti qualificanti di un **progetto trasformativo** capace di incidere profondamente sulle cause strutturali del declino che affligge il nostro paese da oltre un quarto di secolo. De-burocratizzazione, promuovere una visione di Stato facilitatore, rifondare il sistema fiscale, risignificare il lavoro rigenerando la cultura d’impresa ed i modelli di organizzativi, promuovere un welfare comunitario e universalistico. Cinque sono i vettori su cui intervenire mettendo al centro il “terzo pilastro” ossia la comunità, la società e tutta biodiversità che da esse si genera.

Il fatto della possibilità è sempre la combinazione di due elementi: le opportunità e la speranza. È sbagliato pensare che perché qualcosa possa realizzarsi sia necessario intervenire solamente sul lato delle opportunità, vale a dire sul lato delle risorse e degli incentivi. Invero, i problemi che abbiamo di fronte non si risolvono invocando un mero aumento di risorse, anche perché buona parte dei nostri problemi sono dovuti a un eccesso di risorse (si pensi alla competizione cosiddetta posizionale e ai guasti che essa sta provocando). **Quel che è necessario perché la possibilità abbia a realizzarsi è insistere sull’elemento della speranza, la quale non è mai utopia. Essa si alimenta con la creatività dell’intelligenza politica e con la purezza della passione civica.**

